Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 177 del 1° agosto 1986 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° agosto 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 65

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 24 giugno 1986, n. **4284.**

Trasmissione del decreto ministeriale 24 aprile 1986 e dell'ordinanza ministeriale 24 giugno 1986.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 24 giugno 1986, n. **4284.**

Trasmissione del decreto ministeriale 24 aprile 1986 e dell'ordinanza ministeriale 24 giugno 1986.

Ai provveditori agli studi

Al sovrintendente scolastico per le scuole in lingua italiana - Bolzano

All'intendente scolastico per le scuole delle località ladine - Bolzano

All'intendente scolastico per le scuole in lingua tedesca - Bolzano

Al sovrintendente scolastico per la Valle d'Aosta

Assessorato pubblica istruzione regione Sicilia

Ai presidenti degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento

Ai direttori generali e capi degli ispettorati e servizi

Si trasmette il testo del decreto ministeriale 24 aprile 1986 recante «Approvazione dei programmi dei corsi biennali di specializzazione per il personale direttivo, docente ed educativo operante in attività di sostegno agli alunni handicappati frequentanti la scuola comune materna e dell'obbligo o iscritti alle scuole aventi particolari finalità», nonchè la ordinanza ministeriale n. 194 del 24 giugno 1986 recante «Norme applicative del decreto ministeriale 24 aprile 1986 per la gestione e l'organizzazione dei corsi biennali ed il conseguimento dei titolo di specializzazione di cui agli articoli 8, 10, 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970/75».

I testi normativi che si trasmettono portano a compimento l'orientamento di specializzazione polivalente avviato con il precedente decreto ministeriale del 3 giugno 1977 che aveva già raggruppato in tre sole tipologie la molteplicità dei precedenti titoli.

L'impostazione polivalente data ai nuovi programmi dei Corsi di specializzazione non elimina la specificità degli interventi pedagogico-didattici, per i quali sono state espressamente previste quote «monte-ore» in ciascuna disciplina e nel tirocinio sia «diretto» che «indiretto».

È stato privilegiato, trattandosi della specializzazione di personale scolastico, l'aspetto pedagogico-didattico e conseguentemente si è prevista la presenza delle università come enti gestori o come garanti dell'impostazione scientifica delle iniziative di altri enti gestori dei medesimi Corsi.

Ovviamente, come chiaramente espresso nella «premessa» ai nuovi programmi, la specializzazione polivalente garantisce una sufficiente formazione di base che deve essere approfondita con l'esperienza e con ricorrenti corsi di aggiornamento, che sarà opportuno svolgere a due livelli; a livello più generale, comprendente la formazione permanente di tutto il personale della scuola che deve essere in grado di accogliere adeguatamente tutti gli alunni in difficoltà di apprendimento e quindi anche gli handicappati; a livello più specifico in relazione all'esigenza di affinare gli interventi didattici a favore di soggetti portatori di particolari minorazioni (ad esempio ciechi, bambini down, ecc.) o specifici aspetti delle medesime (ipovedenti, bambini down lievi o con altre minorazioni, sordo-ciechi ecc.).

A questo secondo tipo di corsi di aggiornamento potranno di volta in volta partecipare: dirigenti scolastici, insegnanti specializzati, gli insegnanti in servizio per le attività di sostegno insieme con gli insegnanti curricolari; il personale della scuola con gli operatori socio-sanitari del territorio che collaborano con il personale della scuola nella impostazione dei «piani educativi individualizzati» e per la verifica di questi ultimi ai sensi della C.M. n. 258 del 22 settembre 1983, richiamata per la scuola materna ed elementare dalla C.M. n. 250 del 3 settembre 1985, ma applicabile espressamente anche nella scuola secondaria di primo grado.

Proprio per garantire una maggiore puntualizzazione degli interventi didattici, l'ordinanza ministeriale che si trasmette, in attuazione dei principi espressi dal decreto ministeriale 24 aprile 1986, ha dettagliatamente previsto e regolato le condizioni che consentono la profiqua gestione dei corsi di specializzazione; ha inoltre dettagliatamente indicato i titoli culturali che debbono essere posseduti dai membri del collegio dei docenti; ha infine fissato le modalità, anche orarie di svolgimento delle attività inerenti taluni specifici ambiti culturali e il tirocinio.

Il tirocinio diviene il fulcro della «dimensione operativa» ed al suo svolgimento va ricondotta la elaborazione della tesi di diploma.

Per questo si è stabilito che ogni corso biennale non possa avere più di sessanta allievi.

Si è voluto garantire ai corsisti, anche mediante la loro suddivisione in piccoli gruppi, una seria preparazione sul campo.

Sarà cura delle SS.LL. vigilare sul rispetto non solo formale ma anche sull'impostazione culturale dei corsi in oggetto ivi compresi quelli gestiti direttamente dall'amministrazione.

La vigilanza sarà realizzata sia per il tramite degli Ispettori centrali e periferici sia con la collaborazione dei membri del gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica degli handicappati costituiti ai sensi della C.M. n. 227/75 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le SS.LL. valuteranno l'opportunità di «integrare» i gruppi di lavoro di cui sopra ai sensi della lettera *h*) della citata C.M. n. 258/83, anche ai fini di una più puntuale istruttoria delle nuove domande di riconoscimento specie per le parti attinenti ai «settori di elevata specificità».

Si richiama inoltre l'attenzione delle SS.LL. sulle norme transitorie che consentono per il prossimo anno scolastico 1986/87 la possibilità di effettuare annualità di corsi monovalenti (art. 31 dell'ordinanza ministeriale in oggetto), al fine di consentire una più rapida riconversione di titoli monovalenti in polivalenti.

Si è certi della collaborazione delle SS.LL. anche per la diffusione dei testi normativi allegati per l'istruttoria delle nuove richieste di gestione dei corsi di specializzazione e per tutto quanto possa occorrere per garantire una seria preparazione professionale degli insegnanti specializzati e una effettiva integrazione scolastica degli handicappati.

Il Ministro: FALCUCCI

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1986.

Approvazione dei programmi dei corsi biennali di specializzazione per il personale direttivo, docente ed educativo operante in attività di sostegno agli alunni handicappati frequentanti la scuola comune materna e dell'obbligo o iscritti alle scuole aventi particolari finalità.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970;

Visti gli articoli 2 e 7 della legge n. 517/77;

Visto l'art. 12 della legge n. 270/82;

Visto il disposto dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, in base al quale i programmi del corso biennale sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale in data 4 aprile 1984 con il quale è stata istituita una commissione di esperti con l'incarico di rielaborare il programma del corso biennale di cui al predetto art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970/75;

Esaminata la proposta di programmi presentata dalla commissione stessa;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 7 novembre 1985.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui in premessa, sono approvati i programmi allegati al presente decreto e proposti dalla commissione di cui al decreto ministeriale in data 4 aprile 1984 per il corso biennale destinato alla specializzazione del personale direttivo e docente delle scuole aventi particolari finalità, nonchè degli insegnanti preposti ad attività di sostegno per l'integrazione di alunni portatori di handicap nelle scuole comuni materne e dell'obbligo.

Dei programmi costituiscono parte integrante la «premessa» ed i criteri normativi.

Roma, addì 24 aprile 1986

Il Ministro: FALCUCCI

PREMESSA

Con decreto del Ministero della pubblica istruzione, in data 4 aprile 1984, è stata costituita una commissione di studio col compito di avanzare proposte per il riordinamento dei programmi fissati con decreto ministeriali 3 giugno 1977, sia in riferimento ai contenuti dell'area informativa e formativa, sia in riferimento agli aspetti applicativi dei programmi stessi.

La motivazione che sta alla base della predetta esigenza di riordinamento deriva da diverse considerazioni fatte presenti nel decreto costitutivo della commissione:

i programmi attuali sono anteriori all'entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517

un'ulteriore legge, 20 maggio 1982, n. 270, prevede l'istituzione di posti di sostegno in organico nella scuola materna statale;

è necessario adeguare i programmi dei corsi biennali di specializzazione alla nuova figura professionale dell'insegnante preposto alle attività di sostegno a favore di alunni handicappati nella scuola comune statale.

La situazione che ha condotto a decidere il riordinamento dei programmi è precisata inoltre in un documento dell'ufficio studi e programmazione del Ministero intitolato «Riordinamento programmi approvati con decreto ministeriale 3 giugno 1977...». In esso è riassunta la storia dei progetti di formazione del personale insegnante specializzato e sono indicate ulteriori ragioni che hanno reso necessario procedere ad un cambiamento.

In particolare, come conseguenza di quanto è risultato in alcuni convegni indetti dallo stesso Ministero (Roma e Arezzo, 1981) ed in rapporto alle considerazioni fatte dagli ispettori centrali e dai rappresentanti ministeriali presenti agli esami finali dei corsi, si rileva che la preparazione fornita dai programmi del 1977 non è congruente alle prestazioni professionali richieste successivamennte dalla realtà della scuola. I programmi infatti presentano una eccessiva dimensione dedicata alle discipline medico-sanitarie. Inoltre esistono riserve sulla attuazione di quei programmi del principio di polivalenza contenuto nelle premesse, si aggiunga il problema aperto dei pluriminorati, dei gravi, dei soggetti con specifiche alterazioni sensoriali; infine, si rilevano le difficoltà di ordine burocratico relative ai corsi direttamente gestiti dall'Amministrazione. Sulla base di queste considerazioni, il documento dell'ufficio studi e programmazione raccomandava di:

rielaborare i programmi al fine di delineare una nuova figura professionale dell'insegnante specializzato in grado soprattutto di operare nella scuola comune;

riordinare gli stessi privilegiando la dimensione pedagogica e didattica su quella sanitario-riabilitativa;

predisporre un curriculum il più possibile polivalente;

strutturare l'organizzazione didattica dei due anni di corso eventualmente modificando il monte-ore.

I lavori della commissione hanno assunto questi punti come suggerimenti iniziali per un lavoro di analisi sufficientemente vasto e profondo da costituire un adeguato fondamento per proposte fattive e durature.

In primo luogo è stato affrontato il tema della polivalenza nella formazione dell'insegnante specializzato.

Considerate le finalità attuali (attività di sostegno), ma tenuto conto anche della prospettiva immediata (nuovi programmi della scuola elementare, corsi di laurea per tutti gli insegnanti), valutato realisticamente il superamento del criterio di didattica speciale e la necessità, per l'insegnante specializzato, di una profonda conoscenza didattico-educativa di base, l'orientamento generale non può che stare a favore di una formazione polivalente.

Tale polivalenza deve connotarsi per alcuni caratteri fondamentali relativi alla competenza metodologica in senso osservativo, valutativo, dinamico e programmatico; per esteso, essa deve possedere una connotazione relazionale e comunicazionale secondo quanto indica la moderna ricerca del settore.

Esiste tuttavia una complessa dialettica interna a questo aspetto che consiste di fattori di diversa natura.

È indubbio, ad esempio, che alcuni tipi di minorazioni richiedono, per la loro specificità strutturale e funzionale, un taglio peculiare caratterizzato da competenze ben definite; la stessa considerazione vale per alcuni stati patologici, ad esempio, la gravità.

È chiaro però anche il rischio di scelte troppo selettive che risulterebbero frammentate, contrarie alla visione generale della persona al di là del deficit particolare, così come un problema accessorio, ma non indifferente, sorgerebbe dall'eccessiva specializzazione di corsi che, limitando l'area di impiego, comporterebbe il rischio di una scarsa frequenza.

La polivalenza, in sostanza, pur con alcune riserve, rappresenta una scelta strategica elettiva che deve essere considerata come un tratto fondamentale della figura professionale dell'insegnante specializzato.

All'interno dei programmi improntati a questo principio sono da prevedersi approfondimenti settoriali precodificati. La figura dell'insegnante specializzato per particolari minorazioni (ci si riferisce soprattutto a quelle di ordine sensoriale) è certamente da tenere nella debita considerazione, ma è altresì evidente la sproporzione numerica tra gli insegnanti di questo tipo e quelli deputati a fungere da sostegno per altri tipi di minorazioni (o, in futuro, a svolgere altri compiti che tuttavia con questo avranno pur sempre una forte analogia).

È nondimento evidente che una soluzione capace di soddisfare completamente ogni esigenza sotto questo profilo è impossibile, la questione ha anche un aspetto giuridico per quanto concerne la specializzazione del titolo di diploma.

La commissione ha ripetutamente sottolineato che l'antinomia tra formazione polivalente e formazione specifica è, in massima parte, teorica ed astratta, pur senza negare che, per taluni aspetti, esiste una peculiarità pedagogica e tecnologica.

Possibili soluzioni sono connesse alla formazione permanente ed a quella in situazione, nonchè all'ipotesi di un anno aggiuntivo: tali soluzioni ottimali non sono però di immediata attuazione pur se la loro opportunità è indiscutibile.

Rientra in questa problematica la aspecificità della dizione «psicofisici», una grande categoria assai polimorfa che peraltro è arduo definire in modo più appropriato senza cadere in irrisolvibili diatribe di natura epistemologica.

Anche questo aspetto può essere affrontato solo indirettamente attraverso una figura professionale capace di declinarsi a seconda di una vasta gamma di situazioni.

In definitiva, viene ribadito che il mandato conferito alla commissione concerne la formazione dell'insegnante specializzato in generale che costituisce anche la categoria più numerosa. Sotto questo aspetto, il profilo professionale di tale figura vede nella polivalenza un punto qualificante.

Il secondo punto concerne il rapporto tra area formativa ed area informativa.

La formulazione dei programmi del 1977 è sostanzialmente corretta in quanto prevede una dimensione equivalente tra le due aree, anche se, in realtà quella formativa raramente può essere tradotta in un'esperienza tanto fattiva quanto si auspica. Il risultato è stato, nel complesso, poco produttivo e prometterebbe di esserlo ancora meno in una situazione futura tale da richiedere un maggior impegno professionale di quello attuale.

Il criterio di formazione è peraltro essenziale in quanto proprio l'esperienza di questi anni ha dimostrato che gran parte della professionalità dell'insegnante specializzato consiste nella capacità di intervenire attraverso corrette modalità relazionali sia con gli alunni che con gli altri insegnanti.

Tali modalità possono essere apprese soltanto con l'esperienza guidata.

È riconosciuto ormai universalmente che una competenza fondamentale dell'insegnante specializzato è rappresentata dalla capacità di interazione con gli altri operatori (colleghi e non) e dal sapersi porre come riferimento nel progetto di aiuto all'alunno handicappato.

Alcuni membri della commissione hanno fatto anche interessanti proposte fattuali circa il modo di condurre il tirocinio, ma, in effetti, l'obiettivo è di cambiare qualitativamente il tipo della dimensione formativa, possibilmente superando la precedente suddivisione e conferendo ai corsi una connotazione non tanto accademica nel senso tradizionale, quanto orientata a fornire materiali ed occasioni per la crescita culturale.

Occorre rilevare che il tirocinio, così come oggi è inteso, si traduce, il più delle volte, in una presenza passiva ed improduttiva; non mancano tuttavia i corsi che forniscono altre importanti occasioni di formazione (esperienze psicologiche di gruppo guidate, etc.): si tratta però di eccezioni.

Conoscenza approfondita delle tipologie fondamentali, stages intensivi, esercitazioni sotto la guida di veri formatori (ossia di esperti nelle tecniche di formazioni degli adulti), sono i punti qualificanti, ma non i soli, per impostare la dimensione formativa senza necessariamente distinguerla da quella informativa; infatti una distinzione netta come quella prevista dai programmi del 1977 pare un modo troppo schematico di affrontare la questione.

Un'adeguata strategia complessiva dovrebbe contemplare, da un lato, un grande sforzo formativo anche per la dimensione strettamente culturale e, dall'altro, un ben maggiore impegno culturale per l'ambito della cosidetta esperienza concreta.

Di grande utilità sarebbe una gestione didattica diversa da quella tradizionale, ancora caratterizzata dal criterio della «lezione frontale»; a questo scopo si dovrebbe introdurre ad abundantiam la figura del monitore intesa come quella di un consigliere deputato a mediare tra conoscenza ed esperienza.

Occorre tuttavia ricordare che la situazione del Paese è disomogenea e che debbono essere trovate soluzioni applicabili e realizzabili dovunque al fine di garantire l'adeguata omogeneità della preparazione.

Il tirocinio attuale, in un certo senso, potrebbe rispondere a tale esigenza e, in parte, è certamente da mantenere anche se, specialmente sotto il profilo educativo, è necessario un certo grado di rinnovamento.

Almeno in parte, le nuove soluzioni possono essere date dalle situazioni territoriali sfruttando, anche per questo aspetto, il principio della massima utilizzazione delle risorse in loco.

Il terzo punto concerne il ridimensionamento delle discipline medico-sanitarie.

La commissione si è rovata concorde su tale aspetto: i programmi del 1977 attribuivano a tali discipline un ruolo leggermente prevalente in conseguenza di una serie di ragioni che sarebbe troppo lungo esporre.

Le conseguenze connesse alla applicazione della legge di riforma sanitaria, orientata ad una separazione di ruoli, portano ad una distinzione di competenze e riducono la necessità di estendere gli interventi riabilitativi dell'insegnante specializzato; ciò tuttavia non lo esime da una adeguata conoscenza della problematica clinica che, in definitiva, costituisce una buona parte dell'antropologia del soggetto handicappato.

In altri termini, pur non negando la opportunità di un ridimensionamento di tali discipline, il problema si pone, ancora una volta, come una questione di cambiamento qualitativo.

Ciò che si è rilevato necessario e che vari membri della commissione hanno espresso, sia pure con parole diverse, è la capacità di argomentare in chiave pedagogica; ciò implica che tale capacità deve essere estesa anche alla dimensione clinica. In caso contrario, l'insegnante specializzato tenderebbe a vedere solo una faccia del problema e, per l'altra, manterrebbe una profonda sudditanza nei confronti del personale medico e terapeutico.

Orbene esistono vari modi di presentare le discipline medico-sanitarie: quello nozionistico è specie in questo caso il meno indicato, mentre un insegnamento più dialettico avrebbe una grande utilità soprattutto in quanto porterebbe a comprendere il principio fondamentale che terapeutico e sanitario sono solo in parte criteri sinonimi.

L'insegnante specializzato deve saper gestire gli interventi di carattere terapeutico, attuabili attraverso strategie educative ed eventualmente didattiche (non deve essere infatti negata una didattica terapeutica): questi aspetti sono integrativi della dimensione riabilitativa che, sensu strictiori ma non esclusivamente, è di pertinenza dell'operatore sanitario.

Inoltre, se l'insegnante specializzato deve saper interagire con diversi tipi di operatori, ne dovrà comprendere i linguaggi, i principi metodologici e le finalità: tale comprensione non presume una confusione di competenze e si dà come una irrinunciabile dimensione culturale.

Tutte queste considerazioni tendono a far sì che il ridimensionamento delle discipline più tecniche a favore di discipline non meno scientifiche, ma di matrice didattico-pedagogica non corrisponda ad un programma di formazione «povero» e soprattutto inidoneo ai tempi.

Vale la pena di ricordare che la ricerca moderna, anche quella apparentemente più lontana dagli interessi quotidiani di un insegnante, tende a determinare una convergenza di tematiche che, in un passato assai recente, erano ancora ben distinte tra loro e ben poco correlate.

Sotto questo profilo, il ridimensionamento delle discipline medico-sanitarie mira ad eliminare un tipo di nozionismo sicuramente poco produttivo a favore di una competenza culturale più ampia.

Il fatto, che la richiesta delle famiglie sta, in genere, per un tipo di intervento riparatore, mentre la realtà del bambino handicappato consente altri tipi di riequilibrio, necessita di essere correttamente gestito e quindi implica una notevole capacità di collaborazione tra insegnanti e terapisti.

La formazione prevalentemente pedagogico-didattica comporta, e non esclude, un «saper fare » che non può prescindere dalla dimensione biopsicologica.

Il quarto punto concerne la competenza pedagogica.

È stato affermato dai membri della commissione più autorevoli in questo campo che l'insegnante specializzato deve possedere anzitutto una grande padronanza della pedagogia generale.

Tale indicazione è suggerita dalla realtà in quanto l'insegnante specializzato si trova piuttosto a dover programmare, gestire, trovare spazi e stabilire relazioni, che a dover attuare interventi molto specifici (i quali tuttavia non debbono essere esclusi poichè, in alcune situazioni, sono necessari). Il punto qualificante di tale formazione è rappresentato dalla competenza metodologica generale e dalla capacità di esercitare un ruolo che trova la propria ragione nella formazione professionale..

Il processo di integrazione dell'alunno riguarda tutti i docenti e l'insegnante specializzato ha il compito precipuo di far sperimentare al contesto educativo la dinamica delle esigenze degli alunni portatori di handicaps.

Tale insegnante deve superare le angustie di un ruolo limitato assumendo una corretta competenza nelle problematiche dell'organizzazione scolastica, facendo valere concretamente le proprie capacità relazionali e comunicazionali, senza tuttavia prescindere dall'esercizio di specifiche competenze didattiche e curriculari.

È in tal senso che si può parlare di specificità professionale, ovvero di specificità all'interno di un campo ben definito che non consenta, da un lato, confusione di compiti e, dall'altro, non dia l'alibi per supplenze di altri interventi di diversa natura.

Anche quando la minorazione si impone per la propria specificità, l'essenziale dell'attività dell'insegnante resta di natura educativa.

Alcuni membri hanno posto l'accento sulle necessità di una formazione centrata sulla relazione e sulla comunicazione: il giudizio viene ampiamente condiviso.

Questi obiettivi debbono essere perseguiti e possono esserlo tanto meglio quanto più venga accuratamente definita la competenza reale dell'insegnante specializzato nella concretezza scolastica.

Il processo di inserimento infatti è risultato positivo ma non soddisfacente, in parte anche a causa della inadeguata utilizzazione fatta della figura dell'insegnante specializzato che, tra l'altro, non sempre viene impiegato in modo razionale e che non di rado è adibito a mansioni non pertinenti.

Si auspica altresì che i nuovi orientamenti in tema di preparazione di base (v. l'accenno ai corsi di laurea) possano consentire l'unificazione delle sezioni attualmente ancora distinte: elementare, di scuola media, e materna.

Riguardo la scuola media, si condivide l'attenzione per questo livello di insegnamento, tanto più che, sul piano della distribuzione della popolazione scolastica, questa componente sta assumento un notevole rilievo.

Questa considerazione introduce ad un quinto punto relativo alla distinzione tra soggetti capaci di apprendimento in senso formale e non.

Si tratta di una precisazione che occorre avere il coraggio di fare, alla luce di una consolidata esperienza e in virtù di una ormai reale possibilità di affrontare problemi che un tempo costituivano un terreno ricco di tentazioni regressive. Attese la continuità e la complementarietà tra educazione ed apprendimento, si deve pure considerare che alcuni soggetti pur essendo ampiamente o sufficientemente educatibili, pur non essendo in grado di ricevere un insegnamento formalizzato possano trarre profitto dall'intervento educativo nella scuola comune. Altri soggetti possono apprendere a patto che le tecniche di insegnamento siano mediate da interventi terapeutici.

Sfruttare appieno la professionalità dell'insegnante specializzato significa anche poter operare alla luce di concrete valutazioni, caso per caso.

La gamma delle situazioni reali è infatti molto varia e presume un'altrettanta varia disponibilità di strategie.

Questo ordine di considerazioni apre la porta ad un'analisi realistica delle tipologie che sono presenti nella scuola ed introduce al sesto punto.

Il sesto punto concerne il problema di particolari tipologie, ovvero soggetti gravi e gravissimi, psicotici, soggetti che presentano rilevanti difficoltà relazionali.

Essi non debbono essere confusi con i soggetti affetti da pluriminorazioni: questi corrispondono ad una percentuale elevata, mentre i primi non superano, secondo recenti ricerche epidemiologiche europee il 2 per mille nella totalità e nella peggiore delle ipotesi.

Si tratta quindi di una popolazione ridotta i cui bisogni sono tuttavia molto pesanti.

Non è pensabile una soluzione di pura custodia, così come non si deve presumere che le loro necessità siano unicamente terapeutiche.

Essi possono avere un'evoluzione positiva sotto il profilo dell'autonomia e della socializzazione, quindi riguardano anche la scuola, fatto salvo il loro diritto alla frequenza sancito in sede giuridica.

Il ruolo dell'insegnante deve essere però bene specificato; anche in tali condizioni e di fronte a tali tipologie, deve essere salvaguardata la specificità del lavoro educativo che deve essere integrato, ma non confuso con quello terapeutico ed assistenziale.

Su questo punto i membri della commissione dotati di sperienza clinica hanno fatto molteplici considerazioni.

Una prima riguarda il numero di questi alunni e la esatta definizione della loro condizione; la clinica non è ancora pervenuta ad un'assoluta concordanza.

Nel campo clinico-scientifico si tende tuttavia a definire questi quadri in modo molto riduttivo, sicchè la loro percentuale è bassa. Esiste la condizione di pluriminorazione, assai più diffusa, che può essere causa di gravità (se non trattata bene ed a tempo: questa riflessione rimanda ai rapporti tra terapia ed educazione).

È stato detto giustamente che al momento della scolarizzazione sono già trascorsi alcuni anni (spesso essenziali nel determinare tale situazione). Esistono casi non gravi ma complessi.

Per questo ambito è da prevedere il massimo di competenza, anche tecnica, dell'insegnante specializzato; sarebbe tuttavia auspicabile non generare confusioni tra tipologie molto particolari e tipologie intricate, ma ampiamente affrontabili con i mezzi idonei.

La seconda considerazione riguarda i compiti della scuola in presenza di alunni gravemente compromessi: l'opinione generale è che la scuola non possa esimersi da un intervento, ma come è stato fatto notare, l'insegnante specializzato, in questo settore può, al massimo, assicurare una corretta custodia.

I punti che sono stati illustrati permettono alla commissione, di tracciare un prifilo di insegnante specializzato.

Una riflessione preliminare deve tuttavia essere fatta in merito alla necessità di riordinare i programmi: essa infatti aveva pur sempre un carattere ipotetico.

I programmi del '77 non sono da considerarsi semplicisticamente inidonei in assoluto; molti dei loro orientamenti sono tuttora validi e possono essere mantenuti.

Nel tracciare un nuovo profilo, quale pare essere emerso dal lavoro che è stato riassunto, si deve tenere conto del cambiamento presente e futuro della scuola, della maggiore conoscenza dei problemi rilevatisi con l'estensione dell'integrazione e dell'avvenuto confronto tra la realtà dei bisogni e la qualità della formazione data dai corsi.

Si premette altresì che, in questi anni, si è potuto fare un bilancio di ciò che effettivamemnte serve all'alunno handicappato e delle difficoltà incontrate dalla scuola.

Nei due anni di corso, durata modificabile attualmente solo con legge si possono ottenere risultati validi e positivi anche se non esaustivi. Inoltre, l'insegnante specializzato deve, durante la propria carriera, affrontare situazioni diverse in contesti diversi. Infine si deve tenere conto che la maggior percentuale degli alunni handicappati presenta una condizione mista, non eccessivamente grave, in cui deficit neurorganizzativi e disturbi della sfera emotiva affettiva determinano difficoltà cognitive: ne derivano difficoltà di apprendimento e di crescita psicologica che la scuola può e deve risolvere al meglio, in collaborazione con altre agenzie (sanitarie e sociali).

Il profilo che ne consegue appare pertanto caratterizzato dai seguenti aspetti:

1) una preparazione polivalente centrata sull'assunzione di capacità metodologiche e fondata su criteri generali ma non generici che mettano l'insegnante in condizione di valutare, programmare, regolare. Ciò non esclude l'acquisizione di competenze più specifiche, legata anche ad una quota di opzionalità sia dell'allievo che della scuola, da affinarsi e completarsi in situazione;

2) una formazione particolarmente accurata consentita da vari tipi di esperienze, alcune organizzate (sotto forma di tirocini), altre più ampie e connesse alle risorse locali.

Fattore indispensabile per superare positivamente la netta distinzione tra teoria e prassi è la capacità dei nuovi programmi di fondere questi due aspetti avvalendosi di una attività formativa in senso proprio (monitori, stages, metodi di formazione della persona adulta).

L'obiettivo è quello di ottenere un insegnante competente nella prassi della relazione e della comunicazione, capace di interpretare i bisogni dell'alunno handicappato, di vagliare le situazioni scolastiche, di fungere da riferimento;

3) una competenza specificamente pedagogica che lo ponga in condizione di svolgere anzitutto una funzione docente e di adattarla alle singole situazioni.

Ciò non esclude un adeguato bagaglio culturale, non nozionistico, che lo metta in grado di collaborare in forma integrata con gli altri operatori e con le famiglie;

4) La conoscenza di strategie che consentano di realizzare al meglio le esigenze curriculari, tenuto conto però che la prevalenza dei bisogni è di natura educativa. Per particolari tipologie, sia nel senso della specificità della minorazione che nel senso della gravità complessiva, la formazione di base dovrà essere forzatamente integrata da un supplemento di esperienze guidate e si accompagnerà a peculiari modi di gestione delle apposite sedi scolastiche.

La commissione non può esimersi, sotto forma di raccomandazione, dall'auspicare una normativa che sancisca la necessità di provvedimenti integrativi, quali la formazione permanente, i corsi di laurea, l'opportunità che i corsi di specializzazione diano apposite garanzie soprattutto attraverso il collegamento con le Università, con enti scientifici qualificati, con l'IRRSAE.

Sulla base di quanto è stato esposto, che rappresenta la sintesi mediata dei vari punti di vista illustrati in commissione viene avanzata la proposta dei nuovi programmi.

Filosofia generale dei programmi

Le precedenti considerazioni servono da presupposto per una revisione dei programmi; essi, secondo gli obiettivi che sono stati indicati, debbono rappresentare lo strumento di un processo formativo professionale caratterizzato da una fitta rete di rimandi fra tre diverse dimensioni: quella culturale, quella operativa e quella di tipo più specificamente didattico.

La mediazione attiva e la conseguente integrazione delle suddette dimensioni non possono essere ottenute attraverso un accostamento di aree diverse (questo è parsa essere la principale lacuna dei programmi, approvati col decreto ministeriale 3 giugno 1977), bensì debbono essere realizzate mediante un processo costruttivo alla cui base sta la dialettica del confronto metodologico. In tale maniera, i criteri di formazione e di informazione dovrebbero confluire in modo più diretto a costituire la figura professionale.

Ci si è rifatti, in verità, ad una lunga serie di esperienze derivate da altri settori che hanno obiettivi e problemi analoghi.

Nella realtà, entro un tempo relativamente limitato, si deve poter pervenire a preparare un insegnante che non solo possieda una quantità non indifferente di conoscenze, ma che soprattutto abbia la capacità di esercitarle.

In altri termini, la filosofia espressa da questa intenzione non si configura tanto in un programma accademico, quanto piuttosto in un progetto formativo.

La configurazione schematica di tale concezione può essere rappresentata, sia pure con ovvi limiti, dal seguente modello:

Aree disciplinari

Pedagogia:
- pedagogica generale.
- metodologia e didattica.

Psicologia:
- psicologia dello sviluppo.
- psicologia dell'educazione.

Clinica:
- clinica delle minorazioni.
- tecniche terapeutico-riabilitative.

Confronto metodologico

Didattica curriculare:	*Dimensione operativa:*
linguistica;	metodologia osservativa;
logico - matematico;	valutazione funzionale;
psicomotoria - espressiva.	analisi delle dinamiche relazionali
	programmazione curriculare;
	strategie legate alle tecnologie e ai sussidi;
	integrazione organizzativa.

In pratica, assunto il «Confronto metodologico» come elemento centrale che deve potenzialmente guidare l'intero processo sia sotto il profilo delle scelte metodologiche espositive che esperenziali, vengono individuati tre poli corrispondenti ad altrettanti settori fondamentali per la preparazione dell'allievo.

Il primo è stato indicato con la dizione «Aree disciplinari» e concerne l'aspetto culturale destinato a fornire riferimenti generali e specifici negli ambiti di base che costituiscono il terreno di approccio al soggetto portatore di minorazioni, ovviamente a partire dai caratteri fondamentali delle discipline citate.

Queste sono state individuate in tre entità: la pedagogia, la psicologia e la clinica.

L'ambito della pedagogia comprende due settori: la pedagogia in senso proprio e la metodologia con particolare riferimento alla didattica.

L'ambito della psicologia comprende due settori: la psicologia dello sviluppo e la psicologia dell'educazione.

Si è inteso indicare con la voce clinica l'ambito delle competenze biopsichiche, normali e patologiche, che vengono accentrate in due settori di reale valore applicativo: la clinica delle minorazioni e le tecniche terapeutico-riabilitative.

Le sei sotto-aree che ne derivano costituiscono i punti di riferimento per ogni eventuale sub-settore al loro interno.

Il secondo polo è stato indicato come «Dimensione operativa» a significare che gli apporti in questo ambito debbono essere finalizzati alla prassi; esso consiste di sei settori (o sotto-aree) che non corrispondono a precise discipline, bensì riguardano altrettanti campi di applicazione fattuale, tali da richiedere concreta esperienza ed esercizio. Il loro valore formativo dovrebbe essere fondamentale.

Il terzo polo è stato indicato come «Didattica curriculare» ad indicare che si tratta dell'ambito in cui troverà la propria realizzazione quella serie di aspetti destinati a tradurre la didattica generale (considerata nell'ottica dei programmi della scuola materna e dell'obbligo) in didattica specificamente finalizzata alle condizioni della minorazione. Esso si rifà a tre settori in cui l'impegno dell'insegnante è altamente professionale.

Le competenze acquisite sotto questo profilo valgono a conferire all'allievo la capacità di operare nella prospettiva di un'elevata specializzazione allo scopo di conseguire il raggiungimento del massimo sviluppo individuale del soggetto minorato e, in senso lato, handicappato.

I tre poli interagiscono sotto la specie del confronto metodologico destinato ad attivare la rete dei rimandi all'interno della quale l'allievo riceve la propria istruzione. I programmi così strutturati rappresentano, a giudizio della commissione, un sistema che, da un lato, pare più articolato e, dall'altro, più dinamico di quello dei programmi del 1977, dotato di maggiori possibilità di verifica interna, in grado di consentire un buon numero di collegamenti tra i diversi apporti. La maggiore agilità dovuta al minor numero di discipline istituzionali ed al loro accentramento in pochi settori dovrebbe permettere una migliore focalizzazione degli obiettivi indicati nel profilo professionale.

Le aree disciplinari sono inoltre più equilibrate anche se, nella nuova prospettiva, nessun elemento culturale va perduto, bensì viene proposto in una visione più integrata e connesso alla concretezza della dimensione operativa ed all'aspetto tecnico curriculare in un continuum più omogeneo.

Come verrà esposto in un apposito paragrafo, all'interno dello schema generale si è voluto dare spazio alle esigenze di particolari tipologie minorative, evitando però di rinunciare al criterio di polivalenza.

Per quanto concerne il superamento del dualismo (non desiderato nelle intenzioni, ma reale nella pratica) relativo alla sfera informativa e formativa, si ritiene che il nuovo assetto possa consentire il raggiungimento dello stesso fine in modo più penetrante e meno formale, evitando anche la possibilità di eludere, come talora avviene, alcuni obblighi che difficilmente possono essere supervisionati e controllati in modo adeguato.

La fattibilità del progetto che è stato esposto appare possibile ed anche relativamente facile da realizzarsi: le modificazioni proposte, per quanto non indifferenti, non richiedono, sul piano pratico, il reperimento di risorse particolari, sebbene sia necessario un profondo mutamento di orientamento culturale.

La diffusione del progetto sul piano nazionale, quindi nelle multiformità delle situazioni territoriali al fine di assicurare la necessaria omogeneità, sembra realisticamente attuabile fin dall'emanazione ufficiale di questi programmi.

PROFILO DELL'INSEGNANTE SPECIALIZZATO

Da quanto è stato esposto deriva un profilo di insegnante specializzato (IS) che deve essere delineato e descritto alla luce delle prospettive di un suo impiego ordinato, razionale e rispondente alle reali necessità della scuola attuale.

Il passaggio da una visione centrata sul recupero della minorazione come presupposto per l'inserimento ad una visione che considera la situazione di inserimento come una condizione primaria per il recupero stesso ha ampiamente modificato i compiti dell'IS.

È necessario specificare che tale passaggio è, in un certo numero di casi, condizionato da fattori oggettivi (ad esempio, la tipologia e la gravità della minorazione, la necessità di particolari interventi terapeutico-riabilitativi, etc.), ma tali condizioni particolari aumentano e non diminuiscono le competenze richieste all'IS.

In conseguenza di tale cambiamento, caratterizzato inoltre da un'elevata dinamicità delle soluzioni nel settore dell'handicap, si possono definire quattro aspetti che consentono di tracciare un preciso profilo dell'IS.:

1) la professionalità;
2) le conoscenze;
3) le competenze;
4) gli aggiornamenti.

Ciascuno di questi aspetti richiede una breve descrizione.

La professionalità.

Essa consiste di punti specifici che riguardano l'ambito dell'azione dell'IS e che debbono essere considerati vincolanti ai fini dell'esercizio professionale:

capacità di assumere conoscenza dell'alunno e della classe sotto i diversi profili strumentali e funzionali, biologici, psichici, sociali e culturali, acquisendo correttamente, in modo critico, le necessarie informazioni ed elaborando i relativi rilievi;

capacità di costruire moduli didattico-educativi integrati nell'organizzazione scolastica;

capacità di costruire una documentazione che rifletta, in modo trasmissibile, le proprie scelte e le modificazioni rispetto alle ipotesi iniziali;

capacità di promuovere incontri onde realizzare una programmazione partecipata dal proprio intervento specializzato e di integrarla nella progettazione collegiale;

capacità di guidare e realizzare le opportune strategie di insegnamento nelle diverse situazioni (individuale, di gruppo, in condizioni strutturate e libere) esercitando l'intervento specifico all'interno dei vari settori di apprendimento.

Le conoscenze.

Esse derivano dall'acquisizione culturale ed esperenziale dei contenuti dei diversi insegnamenti e riguardano fondamentalmente i seguenti ambiti:

la programmazione/progettazione degli interventi educativi attraverso la valutazione partecipata dell'alunno;

adeguati criteri scientifici relativi alla conoscenza dello sviluppo, dei processi di apprendimento, delle dinamiche relazionali;

le conoscenze specifiche delle difficoltà di apprendimento nelle varie situazioni di minorazione e dei relativi ostacoli, anche in rapporto a sfere più ampie delle prestazioni richieste (comunicazione, relazione, autonomia);

le metodologie didattiche ed educative che comportano interventi peculiari, l'adozione di sussidi protesici, le risorse tecnolgiche;

i processi interrattivi tra la scuola, gli altri servizi e l'ambiente;

le modalità operative interdisciplinari (e relativi principi teorici), con particolare riguardo al settore terapeutico-riabilitativo e sociale.

Le competenze.

Concernono la traduzione delle conoscenze in una prassi attuale e riguardano:

la capacità di condurre un'osservazione sistematica tale da poter essere integrata nel processo valutativo globale (che è anche di natura clinica e sociale);

la corretta raccolta dei dati e la loro conseguente analisi nella prospettiva di un progetto educativo e della relativa verifica;

la costruzione di un curriculum in rapporto alle potenzialità dell'alunno, fondata anche sull'approfondita conoscenza di specifici interventi didattici;

l'individuazione delle esperienze educative e didattiche atte a permettere il massimo sviluppo delle potenzialità dell'alunno e la sua crescita psicosociale;

l'uso pratico e concreto di metodiche specifiche adeguate alla problematica della minorazione così come essa si configura nel singolo caso;

l'individuazione e l'attuazione di modalità operative che valgono ad ottenere la costruzione di concreti modelli di integrazione alla luce delle risorse individuali ed ambientali effettivamente presenti.

Gli atteggiamenti.

Riguardano essenzialmente la formazione dell'IS. sotto il profilo delle capacità relazionali e l'abilità di intervenire su situazione in continui cambiamento:

capacità di interagire all'interno delle situazioni scolastiche in rapporto al singolo alunno, alla dinamica del gruppo classe, ai processi di integrazione nell'istituzione, alle relazioni con i colleghi ed i superiori;

analoga capacità rispetto a situazioni extrascolastiche (familiari, terapeutico-riabilitative, sociali).

Gli elementi citati, costituendo il profilo professionale, debbono essere intesi come obiettivi del corso di specializzazione e pertanto si collegano strettamente ai programmi.

I PROGRAMMI

AREA PEDAGOGICA

Obiettivi:

a) orientare sui problemi fondamentali dell'educazione: fini dell'educazione; le agenzie educative; i problemi dell'handicap nella storia della pedagogia;

b) educare all'approccio al problema dell'handicap sul piano disciplinare e della polivalenza metodologica;

c) analizzare la legislazione e le norme amministrative riguardanti l'integrazione scolastica con particolare riguardo ai profili attinenti al mondo della scuola, agli enti locali ed al servizio sanitario nazionale, nonchè alle «intese» fra gli stessi;

d) promuovere l'attitudine alla programmazione, all'osservazione ed alla conoscenza dell'alunno, all'attuazione di esperienze didattiche ed alla verifica del lavoro svoltò;

e) sollecitare all'interazione personale attraverso l'approfondimento teorico e l'esperienza operativa sulle tematiche fondamentali relative alla comunicazione umana ed ai suoi disturbi;

f) favorire l'acquisizione di abilità sul piano didattico con particolare riferimento all'uso di tecnologie e sussidi.

Contenuti:

1) Pedagogia generale:

I fini ed i fattori dell'educazione.

Persona, diversità, diseguaglianza.

L'educazione dell'handicappato nell'ambito del discorso pedagogico.

Cause e condizioni dell'handicap: criteri di valutazione.

L'andicappato, la sua famiglia, i rapporti con la scuola.

Problemi di educazione familiare.

Ambiente ed handicap.

L'infanzia dell'handicappato, importanza della diagnosi tempestiva e dell'educazione precoce e continuata.

La comunicazione educativa.

La valutazione dell'alunno handicappato.

Problemi educativi dell'adolescente handicappato.

I fondamenti pedagogici ed interdisciplinari dell'orientamento esistenziale, scolastico e professionale.

L'apporto delle tecnologie all'educazione ed alla rieducazione.

2) Metodologia e didattica:

Fondamenti epistemologici del discorso metodologico e didattico.

La conoscenza dell'alunno, la programmazione, la verifica: presupposti e rapporti.

Definire le abilità generali, le competenze, le capacità specifiche da sviluppare nell'insegnamento.

Formulare gli obiettivi operativi correlando capacità e contenuti.

Graduare gli obiettivi.

Definire i prerequisiti.

Strutturare le verifiche di tali prerequisiti.

Analizzare i singoli obiettivi in termini di prestazioni.

Definire i contenuti.

Strutturare le unità didattiche scegliendo metodologie, argomenti e materiali.

Strutturare le verifiche formative e sommative.

Strutturare le unità di recupero.

Didattica e dinamiche relazionali.

Il ruolo dell'insegnante specializzato nella programmazione curriculare.

Didattica generale e didattiche speciali.

La didattica alla luce della diagnosi funzionale.

La didattica curriculare.

Le tecnologie e i sussidi nell'attività didattica.

La didattica per la sollecitazione delle funzioni linguistiche, logico-matematiche, psicomotorie ed espressive.

AREA PSICOLOGICA

Obiettivi:

a) conoscenza delle principali teorie dello sviluppo psicologico, in particolare dello sviluppo cognitivo, affettivo e sociale per un approccio articolato alla problematica dell'intervento educativo;

b) conoscenza degli studi recenti sullo sviluppo psicomotorio e delle sue connessioni con lo sviluppo della comunicazione e del linguaggio per facilitare l'approccio educativo a soggetti con handicap;

c) conoscenza dei fondamenti epistomologici della psicologia dello sviluppo e dell'educazione per promuovere un atteggiamento critico nei confronti dell'acquisizione delle conoscenze;

d) conoscenza dei principali modelli psicopedagogici dei processi di apprendimento-insegnamento al fine di disporre di criteri metodologici per l'intervento educativo;

e) conoscenza della problematica psicosociale per la progettazione, gestione e verifica dell'integrazione scolastica e per una corretta collocazione dell'intervento educativo dell'IS.

Contenuti:

1) Psicologia dello sviluppo:

Le principali teorie dello sviluppo psicologico:

a) il comportamentismo;

b) la psicoanalisi;

c) l'epistemologia e la psicologia genetica;

d) il cognitivismo.

Lo sviluppo cognitivo:

a) epistemologia del funzionamento mentale;

b) la sequenza stadiale dello sviluppo;

c) intelligenza sensomotiria e intelligenza rappresentativa;

d) le genesi della funzione simbolica;

e) le operazioni logiche e infralogiche o spaziotemporali.

Lo sviluppo emotivo-affettivo secondo la psicologia dinamica:

a) la teoria delle pulsioni;

b) funzionamento dell'apparato psichico;

c) l'Io e i meccanismi di difesa;

d) stadi di sviluppo psicosessuale e psicosociale;

e) la relazione oggettuale;

f) il processo di individuazione-separazione;

g) la costruzione dell'identità personale.

Le principali teorie psicolinguistiche.

Lo sviluppo della competenza comunicativa preverbale.

L'acquisizione della competenza linguistica.

2) Psicologia dell'educazione:

Problemi epistemologici e campi applicativi della Psicologia dell'educazione.

I processi di apprendimento-insegnamento:

a) le condizioni dell'apprendimento;

b) modelli psicopedagogici di riferimento;

c) metodologia dell'osservazione e suoi strumenti;

d) analisi dell'interazione educativa;

e) tecniche di misurazione e strumenti di verifica dei risultati scolastici.

Procedimenti individualizzati dell'intervento educativo.

Tecnologie dell'istruzione.

Metodologia della ricerca educativa.

Modelli organizzativi scolastici.

Articolazione delle funzioni educative nella organizzazione scolastica in funzione dell'integrazione.

AREA CLINICA

Obiettivi:

a) conoscenza dei fondamentali concetti clinici ai fini della acquisizione di criteri che consentano un corretto approccio alla sfera biopsichica ed alla dimensione sanitaria;

b) conoscenza dei processi che dalla patologia minorativa possono condurre alla condizione di handicap;

c) conoscenza della fenomenica e della dinamica relative alla patologia minorativa nei vari ambiti;

d) acquisizione dei principali criteri terapeutici e riabilitativi e delle fondamentali metodologie di intervento specialmente in rapporto alla sfera educativo-didattica;

e) acquisizione di concrete capacità di comunicazione con gli operatori sanitari.

Contenuti:

1) Clinica delle minorazioni:

Modeli funzionali della norma fisiologica dei sistemi motorio, sensoriale, integrativo centrale.

Criteri generali di normalità/anormalità, salute/malattia, guarigione/esito patologico, stabilizzazione/evolutività.

Dalla malattia all'handicap attraverso la minorazione.

La minorazione in rapporto allo sviluppo.

Nosografia delle minorazioni.

Epidemiologia delle minorazioni.

Etiologia e concausalità della patologia minorativa.

La minorazione nella clinica: fenomenica, livelli di compromissione, prospettive prognostiche nelle sfere:

a) motoria;

b) visiva;

c) uditiva;

d) intellettiva;

e) delle funzioni simboliche;

f) relazionale.

Criteri di ritardo, insufficienza, arresto, regressione, distorsione e disarmonia.

Stati cronici e di elevata gravità.

2) Tecniche terapeutiche e riabilitative

Criteri di: terapia, riabilitazione, abilitazione.

Strategie terapeutiche:

a) biologiche;

b) psicologiche;

c) abilitative.

rategie riabilitative:

a) interventi settoriali;

b) Interventi integrati.

Riabilitazione ed educazione.

Riabilitazione e didattica.

Tecniche ad alta specificità nelle sfere:

a) motoria;

b) sensoriale;

c) simbolica;

d) relazionale.

Interventi nella condizione di cronicità e di elevata gravità.

Codificazione dei risultati.

Metodiche di validazione.

Interazione operativa interdisciplinare.

La dimensione operativa

I settori (metodologia osservativa, valutazione funzionale, analisi delle dinamiche relazionali, programmazione curriculare, stretegie legate alle tecnologie ed ai sussidi, integrazione organizzativa) che costituiscono la dimensione operativa hanno lo scopo di fornire all'allievo del corso gli strumenti concettuali ed i modelli fattuali da utilizzare nella pratica professionale di base.

Tale dimensione infatti, in forma applicativa ed addestrativa (analisi di casi, di situazioni, di strategie) da un lato riprende i temi delle aree disciplinari e, dall'altro, li collega all'esperienza di tirocinio.

Si tratta di settori indicati con una precisa individuazione, ma non dettagliati in un programma, poichè si ritiene che ogni corso di specializzazione abbia, sotto questo profilo, peculiarità e risorse diverse.

Nella pubblicazione del programma del corso — che deve aver luogo prima dell'inizio dell'anno scolastico — ogni collegio docente è tenuto a specificare le modalità di realizzazione di questo ambito e la distribuzione all'interno dell'orario previsto.

Per quanto concerne la valutazione, l'allievo deve dimostrare, attraverso la relazione di tirocinio, il possesso delle acquisizioni compiute in questa dimensione, ovvero acquisizioni debbono comparire in tale relazione come criteri di riferimento metodologico.

Didattica curriculare

Obiettivi:

a) Conoscenza critica degli orientamenti educativi della scuola materna, dei vigenti programmi della scuola dell'obbligo, con particolare riferimento alle aree psicomotoria ed espressiva, linguistica e logico-matematica.

b) Acquisizione attraverso un lavoro di attività pratica della capacità di conoscere e controllare i propri bisogni psico-affettivi, di essere in grado di «ascoltare» i bisogni degli altri (in particolare dei bambini) in modo da raggiungere una disponibilità ad una comunicazione autentica.

c) Capacità di lettura del linguaggio del corpo e di osservazione e valutazione funzionale della dotazione psicomotoria dell'alunno al fine di progettare ed attuare un intervento educativo.

d) Capacità di elaborare e utilizzare materiale didattico finalizzato allo sviluppo senso-percettivo e grafo-motorio per l'apprendimento dello scrivere, del leggere e delle abilità logico-matematiche.

e) Conseguimento di una competenza espressiva e comunicativa che permetta attraverso la decodificazione e l'interpretazione dei vari linguaggi (aptici, gestuali, sonori, iconici, ect.) la conoscenza dei vari sitemi di segni propri dell'ambiente culturale in cui si vive, al fine di maturare le capacità relazionali dell'alunno.

f) Capacità di esprimere le potenzialità creative attraverso la valorizzazione di personali attitudini ed esperienze formative.

Area psicomotoria ed espressiva

Educazione psicomotoria:

percezione, conoscenza e coscienza del corpo;
schema corporeo;
coordinazione oculo manuale e segmentaria;
lateralità e simmetria;
tensione e rilassamento;
organizzazione spazio-temporale, con particolare riferimento all'orientamento e alle strutture ritmiche e grafo-motorie;
coordinazione dinamica generale;
relazione creativa col mondo degli oggetti;
giochi simbolici, d'imitazione, di regole;
vissuto corporeo e relazione interpersonale;
comunicazione non verbale.

Educazione al suono e alla musica:

percezione, comprensione e produzione dei diversi linguaggi sonori;
interpretazione grafica del materiale sonoro fino alla notazione musicale;
esperienze di forme corali e strumentali e di animazione musicale.

Educazione all'immagine e al teatro:

utilizzazione di materiali di varia provenienza per modellare, dipingere, disegnare;
conoscenza del mezzo fotografico, cinematografico, televisivo nei suoi prodotti, nella sua utilizzazione e produzione;
rappresentazioni espressive e creative attraverso il teatro delle marionette e dei burattini, il teatro delle ombre, il teatro-danza e le molteplici forme di animazione teatrale.

Area linguistica

Elementi fondamentali della teoria della comunicazione.

La lingua come codice:

la doppia articolazione;

le regole di combinazione del codice: semantica (arbitrarietà del segno, pertinenza del segno); sintassi (linearità e ordine, regolarità di rapporti nella frase e tra le frasi, asse pradigmatico e asse sintagmatico).

Natura e funzioni della lingua: modelli teorici.

Le carietà della lingua: varietà diacroniche, geografiche, sociali, sottocodici e registri.

I bisogni linguistici in rapporto con le valenze del linguaggio verbale (espressiva, cognitiva, strumentale, euristica ecc.).

Lo sviluppo del linguaggio nel bambino: la competenza comunicativa prelinguistica.

Acquisizione delle abilità e delle competenze linguistiche in rapporto alle tappe evolutive.

Le abilità e le competenze linguistiche da sviluppare nella scuola materna e dell'obbligo:

abilità (saper parlare, saper ascoltare, saper leggere, saper scrivere);

competenze di decodificazione e codificazione: competenza tecnica, semantica, sintattica, pragmatica, selettiva, euristica, ideativa, testuale.

Esemplificazione di unità didattiche relative alle quattro abilità linguistiche a livello di scuola materna, inizio scuola elementare, inizio scuola media.

Apprendimento della lingua straniera: problematiche relative.

Area logico matematica

Elementi fondamentali della matematica:

Logica e teoria degli insiemi (le relazioni, le classificazioni, l'uso dei connettivi e dei quantificatori).

Il numero (concetti di numero nel suo duplice aspetto di ordinale e di cardinale; le operazioni con i numeri, le tecniche).

La tipologia (le strutture topologiche elementari, le invarianti).

La geometria (le trasformazioni geometriche, la geometria proiettiva).

Reticolato o piano cartesiano.

Geometria euclidea.

La misurazione.

Probabilità e statistica.

Il problema (decodificazione del testo, comprensione logica, diagramma, algoritmo).

Impiego di mezzi grafici e di materiale strutturato.

Aspetti operativi di pensiero.

Esemplificazione di unità didattiche.

Settori di elevata specificità

Per l'acquisizione di specifiche competenze nella trattazione dei problemi relativi ai soggetti affetti da minorazione visiva o uditiva sono previste 100 ore annuali così ripartite: 50 h annuali rispettivamente che devono essere affidate in tutto o in parte a docenti in possesso di titoli culturali e di specializzazioni idonee.

Settore della minorazione visiva:

Area pedagogica:

1) Aspetti fenomenici della cecità:

a) in famiglia;

b) nella scuola;

c) nella società;

d) nella legislazione.

Metodologia e didattica:

1) Conoscenza dell'alunno minorato della vista in relazione alle variabili della minorazione.

2) Tecnologia e sussidi tiflologici per l'apprendimento:

a) della scrittura e lettura in rilievo;

b) della geografia, delle scienze e della matematica;

c) del disegno in rilievo.

Didattica curriculare:

1) Conoscenza dei prerequisiti per l'apprendimento:

a) della scrittura e della lettura;

b) dei concetti logico-matematici;

c) dei comportamenti motori e immaginativi per l'orientamento nell'ambiente.

2) Conoscenza della didattica della scrittura e lettura braille e degli altri sistemi di scrittura in rilievo.

3) Conoscenza della didattica del disegno in rilievo, della modellatura, della grafia musicale e delle attività occupazionali.

4) Didattica interdisciplinare dell'orientamento immaginativo-motorio, dell'educazione fisica e dell'attività ludico-sportiva.

Settore della minorazione uditiva

Conoscenze propedeutiche:

1) Fisiopatologia dell'udito:

a) il suono (fisica del suono , intelligibilità dei suoni);

b) natura dell'audizione nell'ambito della sensopercezione;

c) le patologie dei sistemi periferici di ingresso e di uscita e dei sistemi di elaborazione centrale;

d) metodi di rilevazione della soglia uditiva;

e) la protesi acustica: scelta e adattamento. Chiocciola. Manutenzione.

Conoscenze interdisciplinari:

1) Sviluppo del linguaggio e il bambino sordo.

a) natura della comunicazione verbale e i suoi aspetti linguistici (strutture fonologiche, morfologico-sintattiche, semantico-lessicale);

b) fondamenti psicolinguistici, sociolinguistici e di linguistica teorica che stanno alla base dei disturbi della comunicazione (relazione paradigmatica, relazione sintagmatica, forme di progressione del pensiero, stili cognitivi, strategie di problem solving);

c) prerequisiti allo sviluppo del linguaggio nel normoudente;

d) natura della comunicazione extra-verbale e i suoi aspetti linguistici (mimo, pantomima, lingua dei segni, italiano segnato, dattilologia, bimodale).

2) Conoscenza degli interventi rieducativi:

a) interventi specifici: tensione e rilassamento, respirazione, voce, articolazione, lettura labiale, utilizzo residui uditivi);

b) conoscenza delle tecniche rieducative attuali;

c) modalità di collaborazione con la famiglia per l'acquisizione e lo sviluppo del linguaggio;

d) modalità di collaborazione con il logopedista.

Competenza specifica:

1) Allenamento acustico:

a) tappe evolutive affinamento delle capacità uditive nel normoudente;

b) metodi e modalità di individualizzazione dell'educazione acustica;

c) fattori che favoriscono o condizionano i risultati dell'allenamento acustico.

2) Educazione al linguaggio verbale del bambino sordo:

a) condizioni motivazionali e itinerari metodologico-didattici per la comprensione e produzione linguistica:

osservazione e valutazione del linguaggio;
comprensione verbale (formale e informale);
produzione verbale (guida alla strutturazione della frase: dalla frase nucleare alle espansioni).

3) Didattica curricolare:

Problemi e suggerimenti per l'attività didattica:
area linguistica;
area matematica;
area scientifica e antropologica.

Il tirocinio

Questa dimensione, presente nei programmi del 1977, deve essere mantenuta pur se, nella nuova prospettiva, non è più una parte dell'area formativa poichè è stata superata la distinzione tra formativa ed informativo.

L'esperienza della viva realtà scolastica e la relativa riflessione costituiscono tuttavia un presupposto necessario per un'adeguata professionalità, pertanto la Commissione ha ritenuto di dover articolare il tirocinio in due grandi campi da intendersi come integrati e strettamente connessi.

Il primo viene definito «Tirocinio diretto guidato» a significare che deve svolgersi nella realtà della scuola e realizzarsi sotto un monitoraggio adeguato.

Esso deve consistere di non meno di 150 ore annuali e può essere effettuato nella scuola comune come nelle scuole speciali che diano garanzia di qualificazione.

Per quanto concerne le scuole cui esso verrà affidato sono richieste alcune condizioni da documentarsi:

disponibilità ad assumere questo impegno;
presenza di una sufficiente gamma di tipologie;
presenza di insegnanti in grado di seguire e guidare l'allievo tirocinante.

Il tirocinio deve avvenire negli ordini di scuola corrispondenti alla qualificazione scolastica dell'allievo (materno, elementare, secondario di primo grado).

Sono obiettivi del tirocinio diretto:

apprendere a vivere la realtà scolastica e ad operare in essa alla effettiva presenza dell'alunno handicappato;

promuovere concrete attitudini al rapporto educativo sotto questo profilo;

collaudare, in forma reale, le conoscenze acquisite e validarle nella situazione specifica, a contatto con colleghi dotati di esperienza;

prendere coscienza della deontologia professionale dell'IS, tenendo conto anche della norma giuridica.

Ogni fase del tirocinio, del 1° e 2° anno (da attuare, dal punto di vista cronologico, come indicato nei programmi del '77) deve essere completata da una relazione dell'allievo che illustri e commenti le esperienze compiute, il significato assunto in rapporto alle conoscenze acquisite, i rilievi fatti, e riporti, in modo ampio, le riflessioni personali. La relazione di tirocinio si collega alla dimensione operativa (v. apposito paragrafo). Tale relazione andrà a far parte della valutazione dell'allievo operata dal corpo docente.

Il secondo tipo di tirocinio è indiretto e guidato.

Esso avviene sia presso la sede del corso sia presso altre sedi individuate a seconda delle situazioni territoriali e consiste di 100 ore per anno.

Sono obiettivi del tirocinio indiretto:

consentire un'adeguata riflessione sulle esperienze;

approfondire i criteri di professionalità;

acquisire un'idonea base formativa e psicologica;

approfondire ed elaborare i contenuti culturali attraverso il confronto e la discussione;

acquisire precisi criteri di operatività interdisciplinare ed interprofessionale.

Il tirocinio indiretto deve essere correttamente documentato ed obiettivato da un giudizio del corpo insegnante che si avvarrà dei rilievi compiuti dai monitori. Ogni monitore non potrà seguire un gruppo superiore alle 20 unità.

Sono strumenti del tirocinio diretto:

effettuare, nella scuola indicata ed in orario scolastico, esperienze di osservazione, programmazione, interventi guidati, verifiche;

partecipare alle attività di ricreazione, laboratorio (ove esista), refezione;

partecipare alle riunioni degli organi collegiali ed agli incontri con le équipes;

individuare ed analizzare le risorse della scuola ed elaborare conseguenti modelli di risposta ai bisogni.

Sono strumenti del tirocinio indiretto:

l'individuazione delle risorse nell'ambito educativo e conoscitivo presenti nel territorio;

l'analisi di documentazioni sui problemi dell'educazione, la terapia, la riabilitazione nel campo dell'handicap;

le esercitazioni nel campo della didattica curriculare e delle tecnologie; la riflessione sulle esperienze di tirocinio diretto;

l'attività formativa psicologica mediante tecniche di gruppo;

l'attività di discussione monitorata da esperti in questioni relazionali, organizzative, legislative, ecc.;

i gruppi autocentrati;

la partecipazione a stages organizzati dal corso;

la partecipazione a convegni, incontri, congressi indicati dalla direzione del corso;

visite guidate a strutture e servizi del settore;

raccolta di documentazione e bibliografie;

partecipazione programmata a ricerche;

osservazione monitorata di attività riabilitativa, cliniche, sociali;

partecipazione al lavoro di counseling alle famiglie;

partecipazione ad iniziative dei servizi quali scuole per genitori, ecc.;

incontri con i genitori degli handicappati;

osservazionie delle diverse forme di interazione e di cooperazione con le famiglie degli handicappati.

CRITERI NORMATIVI

1) Organizzazione del corso biennale

Materie di insegnamento:

Sono materie del primo anno di corso:

Pedagogia generale.
Psicologia dello sviluppo.
Clinica delle minorazioni.
Educazione psicomotoria ed espressiva.
Educazione linguistica.
Educazione logico-matematica.
Settore della minorazione visiva.
Settore della minorazione uditiva.
Dimensione operativa e tirocinio.

Sono materie del secondo anno di corso:

Metodologia e didattica.
Psicologia dell'educazione.
Tecniche terapeutiche e riabilitative.
Educazione psicomotoria ed espressiva.
Educazione linguistica.
Educazione logico-matematica.
Settore della minorazione visiva.
Settore della minorazione uditiva.
Dimensione operativa e tirocinio.

Esami.

Per ciascuna delle materie sopraindicate l'allievo deve sostenere l'esame annuale con relativa votazione (in trentesimi). Per la dimensione operativa e il tirocinio il monitore, per ogni allievo del suo gruppo, formula un giudizio e attribuisce un voto in trentesimi. Il collegio dei docenti, visti i risultati degli esami e il giudizio del monitore, ammette l'allievo rispettivamente al 2° anno e alla discussione della tesi.

2) Votazione

I voti di esame sono espressi in trentesimi.

Le votazioni finali, comprensive della valutazione della tesi, avvengono in trentesimi.

3) Tesi

L'allievo è obbligato alla compilazione di una tesi individuale la cui stesura sarà concordata con un docente del corso.

La tesi dovrà riflettere l'itinerario formativo.

4) Frequenza

Per essere ammesso a sostenere gli esami l'allievo deve avere la attestazione della frequenza di almeno i 4/5 delle ore previste per ciascuna disciplina.

Il tirocinio diretto deve essere effettuato per intero.

5) Sospensione dalla frequenza

Ogni provvedimento di sospensione temporanea o definitiva dalla frequenza assunto dalla direzione del corso, dopo esame con il corpo docente riunito, deve essere ufficialmente verbalizzata e modificata all'allievo.

6) Norme particolari per allievi non vedenti

I corsisti dichiarati chiechi o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo sono dispensati dal collegio dei docenti dalla frequenza e dall'esame di alcune discipline o parte di esse, secondo quanto precisato dalla successiva ordinanza.

A tale scopo gli interessati presenteranno apposita istanza all'atto dell'iscrizione, allegando la documentazione medico-legale o, in mancanza, certificazione medica della U.S.L.

7) AMMISSIONE

L'ammissione al corso, condizionata al possesso di itolo che dia diritto ad accedere all'insegnamento, revede una prova culturale o un questionario con isposte a scelta multipla e un esame attitudinale mediante rove psicologiche individuali o di gruppo.

Inoltre si deve tener conto dei titoli di studio aggiuntivi quello richiesto per l'ammissione, di eventuali ubblicazioni e di esperienze specifiche nel campo lell'educazione per soggetti handicappati, da valutare in nisura non superiore al 20% del punteggio totale.

Gli ammessi al corso non possono superare complessiamente le 60 unità per ogni anno di corso.

8) NORME PARTICOLARI PER L'INSEGNAMENTO DEI CIECHI E NELLE SCUOLE SPECIALI PER CIECHI

I ciechi che hanno conseguito il diploma di specializzaione polivalente potranno svolgere attività di sostegno, iella scuola comune materna e dell'obbligo, solo a favore li alcuni non vedenti, con precedenza assoluta rispetto ad ltri docenti specializzati, e con un solo alunno.

Restano ferme le norme relative all'insegnamento dei ninorati della vista nell scuole speciali e nelle scuole econdarie comuni.

I presenti programmi si applicano anche ai corsi di pecializzazione per insegnanti di materie musicali nella cuola primaria e nella scuola secondaria di I grado per on vedenti e per insegnanti di educazione fisica nella redetta scuola, fermo restando che i predetti corsi, lisciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica . 292 del 4 marzo 1975, hanno durata biennale e omprendono in aggiunta al monte-ore come insegnanenti teorico-pratici fondamentali e obbligatori:

a) 30 ore annue di lezioni di didattica della musica er gli insegnanti di materie musicali;

b) 30 ore annue di lezioni di didattica dell'educazioe fisica per gli insegnamenti di educazione fisica.

ARTICOLAZIONE DEL MONTE ORE

1° Anno (650 ore)

		Settore della minorazione visiva	Settore della minorazione uditiva
'edagogia generale (con riferimenti legislativi)	60	20	
'sicologia dello sviluppo	60		4
linica delle minorazioni	60		10
ducazione psicomotoria ed spressiva (linguaggi extraerbali)	40	10	10
ducazione linguistica	40	10	10
ducazione logico-matematica	40	10	
imensione operativa e tirocinio indiretto	100		
irocinio diretto	150		
isica del suono			8
ussidi tecnico-protesici			8
	550	50	50

1° Anno (650 ore)

		Settore della minorazione visiva	Settore della minorazione uditiva
Metodologia e didattica (con riferimenti legislativi)	60	20	16
Psicologia e sociologia dell'educazione	60		4
Tecniche terapeutiche e riabilitative (sussidi tecnico-protesici)	60		20
Educazione psicomotoria ed espressiva (linguaggi extraverbali)	40	10	
Educazione linguistica	40	10	10
Educazione logico-matematica	40	10	
Dimensione operativa e tirocinio indiretto	100		
Tirocinio diretto	150		
	550	50	50

ORDINANZA MINISTERIALE 24 giugno 1986.

Norme applicative del decreto ministeriale 24 aprile 1986 per la gestione e l'organizzazione dei corsi biennali ed il conseguimento dei titoli di specializzazione di cui agli articoli 8, 10, 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970/75.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1977;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato - sezione II, del 4 aprile 1984, n. 600, recante ad oggetto «Interpretazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970/75» ed il parere del 27 giugno 1984, n. 1153, recante ad oggetto «Applicazione articoli 520 e 521 del regio decreto n. 1297/28 e articoli 88 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74»;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1986, con il quale sono stati approvati i nuovi programmi dei corsi biennali di specializzazione;

Ritenuta l'opportunità di emanare nuove norme per l'attuazione del decreto ministetriale 24 aprile 1986;

Ordina:

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Art. 1.

Finalità

I corsi biennali di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 sono intesi a fornire una specializzazione professionale polivalente secondo i programmi e le indicazioni stabilite dal decreto ministeriale del 24 aprile 1986.

Art. 2.
Soggetti richiedenti

Possono gestir corsi biennali di specializzazione di cui alla presente ordinanza:

1) le università degli studi;

2) le scuole e gli enti che hanno la finalità della formazione di docenti per l'istruzione e l'educazione di alunni handicappati e che possano documentare almeno tre anni di esperienza nel campo della didattica e dell'apprendimento di soggetti handicappati in età evolutiva, e che sono a tale scopo:

a) espressamente previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970/75 o costituiti con legge;

b) espressamente costituiti con delibera degli enti locali o loro consorzi;

c) espressamente costituiti con atto notarile e dotati di personalità giuridica o istituiti da persone giuridiche.

I soggetti di cui al punto 2) debbono dimostrare altresì di avvalersi della consulenza didattica dell'università e/o di docenti universitari.

Art. 3.
Requisiti di ammissibilità della domanda

I soggetti avanti titolo e indicati al precedente art. 2, ad eccezione di quelli indicati al punto 2), lettera *a*), per ottenere l'autorizzazione a gestire i corsi biennali di specializzazione devono inoltrare apposita domanda al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio studi e programmazione per il tramite del provveditore agli studi competente per territorio.

Alla domanda devono essere allegati:

1) la documentazione circa l'esperienza di cui allo stesso art. 2;

2) il regolamento interno in cui siano previsti gli aspetti relativi alla organizzazione e alla gestione amministrativo-contabile e didattico-disciplinare dei corsi, deliberato dal consiglio di amministrazione o dall'organo competente a seconda della natura dell'ente gestore;

3) il programma dettagliato del corso in conformità a quanto stabilito nel decreto ministeriale 24 aprile 1986. Il programma deve esplicitare i criteri e le metodologie adottate;

4) i verbali di intesa per il tirocinio stipulati, previa consultazione dei gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica degli handicappati operanti presso i provveditori agli studi, tra i direttori dei corsi e i direttori e presidi delle scuole presso le quali è in atto l'integrazione, o, in mancanza con quelli di scuole speciali, vistata dal provveditore agli studi recanti numero e tipologia di alunni handicappati e numero dei tirocinanti.

5) la dichiarazione circa la disponibilità di locali idonei sia per le lezioni che per i lavori di gruppo;

6) la documentazione analitica circa la disponibilità a qualunque titolo, di ausili e materiale didattico strutturato e specifico per minorati psichici, fisici, della vista e dell'udito, ivi compresi quelli tecnologicamente più avanzati; nonchè di materiale filmico concernente unità didattiche ed esperienze di integrazione scolastica relative alle diverse tipologie di handicap;

7) la dichiarazione circa la disponibilità di materiale bibliografico aggiornato ed adeguato alle esigenze di studio e di ricerca per la formazione polivalente degli allievi;

8) il piano finanziario, ogni variazione del quale durante lo svolgimento del corso dovrà essere tempestivamente fatta conoscere al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio studi e programmazione.

Gli adempimenti dei soggetti di cui al punto 2), lettera *a*), del precedente art. 2 ove non previsti dalle rispettive leggi istitutive, consistono nella trasmissione all'ufficio studi e programmazione del Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del provveditore agli studi competente per territorio, della documentazione elencata nell'art. 3 ad eccezione di quella prevista ai punti 1) e 8) dello stesso art. 3, comma secondo.

La domanda deve altresì indicare:

a) il nominativo e la qualifica del direttore del corso che deve essere preferibilmente docente universitario di discipline previste dai programmi del corso o, in mancanza, persona di riconosciuta competenza e di comprovata capacità nel campo della formazione del personale docente;

b) i nominativi e le qualifiche dei docenti dell'«area disciplinare» che devono essere preferibilmente docenti universitari o ricercatori nelle specifiche discipline e, in mancanza, specializzati o laureati nelle stesse;

c) i nominativi e le qualifiche dei docenti della «didattica curricolare» che devono essere in possesso di laurea o diploma specifici con almeno un esame o un corso caratterizzante la disciplina affidata;

d) i nominativi e le qualifiche dei monitori della «dimensione operativa» e del tirocinio che devono essere in possesso di laurea in una delle scienze umane con almeno un anno di esperienza documentata in training di formazione in dinamica di gruppo;

e) in particolare per il settore delle minorazioni visive, i nominativi e le qualifiche dei docenti che devono essere in possesso dei seguenti titoli:

per la tiflopedagogia (I anno): laurea in filosofia o in pedagogia o in dispipline letterarie o in lettere congiuntamente al diploma di specializzazione per l'insegnamento ai minorati della vista oppure a docenza universitaria con comprovata competenza psico-pedagogica;

per la didattica curricolare (I e II anno): laurea in pedagogia o diploma per l'insegnamento nella scuola dell'obbligo congiuntamente al diploma di specializzazione per l'insegnamento ai minorati della vista con almeno tre anni di comprovata esperienza di insegnamento ai minorati della vista o in attività educative o in corsi di formazione.

In mancanza del diploma di specializzazione, almeno cinque anni di comprovata esperienza di insegnamento ai minorati della vista o in attività educative presso strutture specializzate o in corsi di formazione, autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione;

per la metodologia e didattica (II anno): laurea in pedagogia congiuntamente al diploma di specializzazione per l'insegnamento ai minorati della vista e nei corsi di specializzazione.

In mancanza del diploma di specializzazione, almeno cinque anni di comprovata esperienza di insegnamento ai minorati della vista o nei corsi di specializzazione ad indirizzi per handicappati della vista;

f) in particolare per il settore delle minoranze uditive i nominativi e le qualifiche dei docenti che devono essere in possesso dei seguenti titoli o requisiti:

per la psicologia dello sviluppo e per la psicologia e sociologia dell'educazione (I e II anno): laurea in psicologia o in pedagogia o in materie letterarie congiuntamente al diploma di specializzazione con almeno tre anni di insegnamento ai sordi e nei corsi di specializzazione. In mancanza del diploma di specializzazione, almeno cinque anni di insegnamento ai sordomuti o nei corsi di specializzazione;

per la clinica delle minorazioni, fisica del suono, sussidi tecnico-protesici (I anno): titolo di audiologo o di otorinolaringoiatra;

per l'educazione psico-motoria ed espressiva (I anno): esperienza in linguaggi non verbali in base all'art. 7 della legge n. 308 del 13 marzo 1958;

per l'educazione linguistica (I e II anno): laurea in pedagogia o in materie letterarie o diploma per l'insegnamento nella scuola dell'obbligo con diploma di specializzazione per l'insegnamento di sordomuti o con almeno tre anni di comprovata esperienza di insegnamento ai non udenti;

per la metodologia e la didattica (II anno): laurea in pedagogia o in materie letterarie o diploma per l'insegnamento nella scuola dell'obbligo con diploma di specializzazione congiuntamente ad almeno tre anni di comprovata esperienza di insegnamento ai non udenti;

per le tecnica terapeutiche e riabilitative (II anno): titolo di foniatra o logopedistica, ortofonista o insegnante specializzato per l'insegnamento ai sordomuti con esperienza di educazione ortofonica ed utilizzo dei residui uditivi;

g) le dichiarazioni del direttore e dei componenti il collegio dei docenti di non versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità fissate dagli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74.

Art. 4.

Adempimenti dei provveditori agli studi

I provveditori agli studi, ricevuta la domanda di riconoscimento da parte dei soggetti aventi titolo, controlleranno il possesso dei requisiti richiesti e la documentazione allegata alla domanda stessa, e inviteranno i richiedenti alle eventuali integrazioni e regolarizzazioni valendosi della collaborazione del gruppo di lavoro costituito a norma della circolare ministeriale n. 227 dell'8 agosto 1975.

I provveditori agli studi agevoleranno le intese degli enti con le direzioni didattiche e le presidenze delle scuole presso le quali gli allievi del corso dovranno effettuare il tirocinio diretto.

I provveditori agli studi forniranno, con una relazione accompagnatoria, al Ministero della pubblica istruzione, notizie sull'attività pregressa della scuola o dell'ente richiedente, sull'attendibilità dei dati risultanti dalla documentazione prodotta e formuleranno il proprio parere circa l'accoglimento della domanda, anche in relazione al fabbisogno di insegnanti specializzati nella provincia.

La domanda, unitamente ai documenti ed alle relazioni sarà trasmessa dai provveditori agli studi al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio studi e programmazione, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

In prima applicazione della presente ordinanza, il termine indicato è spostato al 20 settembre 1986.

Art. 5.

Adempimenti del Ministero

Il Ministero, dopo aver ricevuto la domanda di riconoscimento debitamente, documentata, potrà disporre una visita ispettiva presso la scuola o l'ente proponente, per il completamento della istruttoria. In caso di risultanze positive circa il rispetto degli articoli 2 e 3 della presente ordinanza e compatibilmente con il piano generale predisposto per una razionale distribuzione territoriale dei corsi, il Ministero della pubblica istruzione emetterà il decreto di riconoscimento della scuola o dell'ente con conseguente abilitazione al rilascio dei titoli di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 970/75. Nel provvedimento saranno indicati gli anni di durata del riconoscimento e le modalità per l'eventuale rinnovo, saranno altresì date le istruzioni per le comunicazioni periodiche che le scuole e gli enti saranno tenuti a fare al Ministero e al provveditore agli studi sulla consistenza delle sezioni, sul fabbisogno dei posti per i tirocini e sulle date delle sessioni d'esame. Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare ispezioni ai corsi durante il loro funzionamento per constatare la permanenza di tutte le condizioni prescritte.

Art. 6.

Struttura del corso

I corsi biennali sono unitari sul piano organizzativo e didattico e comuni sono le lezioni dell'area disciplinare e della didattica curricolare.

I corsi biennali si articolano in distinte sezioni per docenti di scuola materna, elementare e secondaria relativamente alla dimensione operativa e al tirocinio guidato diretto e indiretto.

Alle singole sezioni non possono essere ammessi più di venti allievi per un totale complessivo di 60 frequentanti il corso.

È tuttavia possibile superare il limite di 20 unità per ogni sezione, fermo restando il numero complessivo di 60 unità, senza necessità di autorizzazione ministeriale; in tal caso, però, dovranno essere costituiti più gruppi di tirocinanti secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 1986 alla voce «obiettivo del tirocinio indiretto».

La sezione per assistenti educatori delle scuole aventi particolari finalità di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970/75 è organizzata, rispettivamente dagli istituti per ciechi e per sordi attualmente esistenti con convitto annesso, secondo i programmi polivalenti del decreto ministeriale 24 aprile 1986.

Essa non può superare le venti unità e può attuarsi anche in aggiunta ad un corso polivalente. Il collegio dei docenti della sezione assistenti educatori per minorati della vista potrà ridurre il numero delle ore dedicate al settore delle minorazioni uditive incrementando corrispondentemente il numero delle ore delle minorazioni visive.

Analogamente avviene per la sezione assistente educatori per minorati dell'udito. Il collegio dei docenti organizza il tirocinio indiretto e diretto presso il convitto annesso in deroga alla suddivisione interna delle ore di cui al successivo art. 9.

Il titolo di specializzazione conseguito per la sezione assistenti educatori rimane monovalente.

Art. 7.
Norme comuni sulle commissioni esaminatrici

Tutte le commissioni sono composte da almeno tre membri, presiedute dal direttore del corso o da un suo delegato; possono esaminare non piu, di 15 candidati in ogni mezza giornata, ridotti a 10 per l'esame finale di diploma. La commissione per l'esame finale non può suddividersi in sottocommissioni.

Art. 8.
Prove attitudinali

L'iscrizione al corso è subordinata al superamento di prove attitudinali, alle quali sono ammessi, mediante pubblico avviso da parte della scuola o ente, i candidati in possesso del titolo di studio richiesto dalle norme vigenti per l'insegnamento nell'ordine di scuola corrispondente alla sezione di corso che intendono frequentare.

Le modalità delle prove attitudinali sono stabilite dal collegio dei docenti sulla base dei criteri fissati dal D.M. 24 aprile 1986 alla voce «Ammissione».

Devono essere osservati l'anonimato e le garanzie dei procedimenti concorsuali.

Il collegio dei docenti nomina la commissione esaminatrice, che può suddividersi in sottocommissioni sino ad una massima di tre, composta ciascuna da almeno tre docenti.

Deve essere pubblicata una graduatoria degli aspiranti con i singoli punteggi attribuiti.

Per superare la prova i candidati debbono conseguire almeno 18/30 in ciascuna delle prove attitudinali.

Le prove attitudinali saranno espletate non oltre il 30 settembre di ciascun anno, esse rappresentano l'inizio ufficiale dei corsi; pertanto non sono ammesse prove suppletive, né iscrizioni successive.

I candidati idonei che risultano esclusi per ragioni di numero possono subentrare a eventuali rinunciatari non oltre la trentesima ora di lezione.

Art. 9.
Frequenza delle lezioni

La frequenza delle lezioni è obbligatoria e va provata firmando su appositi documenti.

Non è ammesso agli esami del I e del II anno il candidato che non abbia frequentato almeno i quattro-quinti di ciascuna disciplina oggetto d'esame secondo la tabella oraria allegata ai programmi, o che non abbia seguito i quattro-quinti delle ore del tirocinio indiretto o non abbia effettuato integralmente il tirocinio guidato diretto.

Art. 10.
Tirocinio

Il tirocinio va effettuato secondo le norme e i criteri fissati dal decreto ministeriale del 24 aprile 1986 e sulla base delle intese ivi previste.

Il tirocinio diretto viene svolto sotto la guida di un monitore nell'ordine di scuola corrispondente a quello per il quale si intende conseguire il titolo, con la presenza di allievi portatori delle diverse tipologie di handicap.

Quello del primo anno inizia dopo il primo trimestre di lezioni.

I tirocinanti devono essere assicurati contro gli infortuni nonché per i danni derivanti da responsabilità civile.

Il personale in servizio ove è in atto l'integrazione di alcuni handicappati effettuerà il tirocinio con i propri alunni.

Non è consentita l'effettuazione contemporanea di più tirocini con lo stesso alunno portatore di handicap.

Nell'ambito delle 150 ore annue di tirocinio diretto almeno 25 devono essere effettuate con alunni minorati della vista, altrettante con alunni minorati dell'udito ed altrettante con alunni pluriminorati.

Il tirocinio indiretto svolto in gruppi costituiti da non più di venti allievi è guidato da un monitore e si conslude con una relazione dello stesso e con l'attribuzione di una votazione in trentesimi, comprende anche tutte le attività della dimensione operativa.

Nell'ambito delle 100 ore della dimensione operativa e del tirocinio indiretto almento 10 ore debbono riguardare la problematica dei minorati della vista, altrettante quella dei minorati dell'udito ed altrettante quella dei pluriminorati.

Art. 11.
Esami del I e II anno

Gli esami sulle singole discipline alla fine del I e del II anno devono svolgersi nelle sessioni estive e autunnali (dal 20 maggio al 10 luglio e dal 1° al 30 settembre) davanti a commissioni composte da almeno tre docenti.

La valutazione viene effettuata in trentesimi. Per la dimensione operativa e il tirocinio il monitore, per ogni allievo del suo gruppo formula un giudizio e attribuisce un voto in trentesimi.

Secondo quanto stabilito nel decreto ministeriale 24 aprile 1986 alla voce «Dimensione operativa» ogni candidato al termine del tirocinio annuale dovrà produrre una relazione scritta riguardante i casi seguiti.

La realazione costituisce oggetto della valutazione globale.

Qualora nella valutazione di una disciplina o attività debbano intervenire più persone che hanno svolto la funzione docente nella medesima, il voto risulterà dalla media dei vori positivi e/o negativi, espressi dai singoli docenti.

Il collegio dei docenti, visti i risultati degli esami, il giudizio del monitore, ammette l'allievo rispettivamente al II anno e alla discussione della tesi.

Non è consentita l'ammissione al secondo anno e alla discussione della tesi di diploma al corsista che non abbia riportato una votazione di almeno 18/30 in ciascuna delle discipline ed attività rispettivamente del I e del II anno.

Gli esami non superati in una sessione possono essere sostenuti in quella successiva dello stesso anno scolastico.

Art. 12.

Discussione della tesi di diploma

La tesi che deve dimostrare la capacità dell'allievo di coniugare conoscenze teorica ed esperienza deve essere svolta in aderenza alle attività di tirocinio e deve affrontare l'analisi di un progetto educativo personalizzato.

Secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 24 aprile 1986 la votazione si esprime in trentesimi.

Art. 13.

D i p l o m a

Il diploma di specializzazione, firmato dal direttore del corso e controfirmato dal provveditore agli studi competente, deve essere conforme al modello allegato alla presente ordinanza.

Art. 14.

Rappresentante ministeriale

L'incarico di rappresentare il Ministero nei singoli corsi alle prove attitudinali ed agli esami finali è conferito dal Ministero della pubblica istruzione - Ufficio studi e programmazione.

Il rappresentante ministeriale fa parte di diritto e a tutti gli effetti della commissione esaminatrice.

Per acquisire elementi utili e validi allo svolgimento del proprio compito, i rappresentante deve informarsi sui programmi svolti delle singole materie, sugli esami e sulle relative votazioni riportate da ciascun candidato, della sua frequenza alle lezioni, della sua partecipazione alle attività della dimensione operativa con particolare riguardo al tirocinio diretto di gruppo e di quanto altro puo essere ritenuto utile al fine di una piu obiettiva valutazione del candidato.

Il rappresentante ministeriale farà pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio studi e programmazione al termine delle operazioni d'esame, una dettagliata relazione sul loro svolgimento, con le osservazioni che riterrà opportune per segnalare eventuali aspetti particolarmente positivi o carenze e difficoltà riscontrati.

E a carico dell'ente gestore il rimborso delle spese di viaggio e di missione nella misura prevista dalle norme vigenti per i dipendenti dello Stato.

Trattandosi pertanto di rimborso di spese, dette somme dovranno essere liquidate al termine dei lavori della commissione contestualmente alla firma dei verbali ed alla consegna degli atti alla segreteria del corso.

Art. 15.

Vigilanza e controlli

La vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi e esercitata dai competenti uffici del Ministero e dei provveditorati agli studi.

Il Ministero si riserva, inoltre, la facoltà di annullare gli atti illegittimi e di revocare il riconoscimento o l'autorizzazione sia sulla base della valutazione dei risultati e sia della validità del corso in seguito agli accertamenti sulla permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento stesso.

Spetta al provveditore agli studi la vigilanza amministrativa, connessa con la convalida dei diplomi.

Sono demandati, in particolare, al provveditore agli studi il controllo sull'osservanza del monte orario delle lezioni e di tirocinio e sulle relative frequenze e l'approvazione delle intese con le scuole per l'espletamento del tirocinio diretto.

Saranno acquisiti agli atti del provveditorato agli studi:

a) i verbali d'intesa per i tirocini;

b) copia del piano orario delle lezioni e dei tirocini;

c) i verbali e gli elenchi nominativi relativi alle prove attitudinali, agli esami annuali e alla prova finale di diploma.

Il Ministero esercita la vigilanza tecnico-didattica, in particolare mediante visite ispettive disposte dagli uffici ministeriali e attraverso la presenza del rappresentante ministeriale nella commissione giudicatrice delle prove attitudinali e della tesi finale.

A tal scopo il direttore del corso invierà al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio studi e programmazione:

a) il piano delle sezioni del corso che intende organizzare;

b) il calendario di previsione delle attività;

c) il calendario degli esami del 1° e 2° anno con l'indicazione dell'orario e del luogo di svolgimento;

d) la richiesta del rappresentante alle prove attitudinali e finali di diploma almeno un mese prima della data fissata;

e) copia dei verbali delle prove attitudinali e finali di diploma con l'indicazione del numero ..... per le singole sezioni;

f) una relazione finale sull'attività del corso, da inviare entro un mese dal termine del biennio.

Titolo II

PERSONALE DIRETTIVO, DOCENTE E DI SEGRETERIA

Art. 16.

Direttore del corso

Il direttore del corso che deve documentare il possesso dei requisiti di cui al punto 2) dell'art. 3 e che viene nominato dall'ente gestore ha la responsabilità didattica, organizzativa del corso e risponde in particolare:

a) della conformità dei programmi svolti a quelli approvati con il decreto ministeriale del 24 aprile 1986;

b) della frequenza obbligatoria degli allievi a tutte le fasi del corso, dando certificazione della stessa sulla base di registri di presenza da conservarsi agli atti del corso;

c) dell'effettivo svolgimento delle lezioni e delle attività formative da parte dei docenti ed esperti;

d) del buon funzionamento della segreteria e, in solido col segretario, della buona tenuta dell'archivio e della regolarità delle operazioni di rilascio dei diplomi e della tempestiva trascrizione, su apposito registro, dei verbali del collegio dei docenti.

Tutta questa documentazione deve rimanere, senza limiti di tempo, custodita presso la segreteria del corso ed in ogni caso presso la sede dell'ente gestore.

Deve provvedere inoltre ad inviare al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio studi e programmazione, entro quindici giorni dall'inizio delle lezioni, il calendario e l'orario definitivo e complessivo del corso.

Art. 17.
Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti è presieduto dal direttore e costituito dai docenti dell'area disciplinare, della didattica curricolare, della dimensione operativa e di tirocinio ed ha i seguenti compiti:

a) predisporre i piani annuali di attuazione dei programmi ministeriali, con particolare attenzione alle modalità di attuazione del tirocinio diretto e indiretto e alla distribuzione all'interno dell'orario del corso;

b) provvedere a ricorrenti verifiche dell'attuazione dei piani annuali, apportandovi gli adattamenti considerati opportuni in base alle verifiche effettuate;

c) decidere in materia di prove attitudinali sulla base dei criteri indicati dal decreto ministeriale 24 aprile 1986 e dall'art. 7 della presente ordinanza;

d) deliberare sulla commissione al secondo anno e all'esame finale di diploma, sui cambi di sezione, sui trasferimenti di corso, sulle sospensioni, riammissioni e sulle riconversioni dei titoli di cui alla presente ordinanza;

e) proporre al direttore del corso ogni iniziativa ritenuta idonea per il buon funzionamento del corso.

Il collegio dei docenti si riunisce di norma ogni due mesi ovvero più frequentemente per iniziativa del direttore o per richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Dalle riunioni è redatto il verbale da trascrivere immediatamente su apposito registro.

Art. 18.
Personale di segreteria tecnico ed ausiliario

Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario deve essere assicurato nel numero e nella qualificazionne necessari per garantire il buon andamento del corso ed in particolare per adempiere ai servizi di segreteria, d'archivio e di manutenzione e di uso del materiale bibliografico didattico e filmico e degli ausili tenologici di cui ai punti 9) e 10) dell'art. 3.

Il personale dovrà tenere distinti da qualunque altra attività dell'ente gestore tutti i programmi e gli atti relativi all'amministrazione e alla contabilità dei corsi.

Le università si atterranno alle disposizioni contabili per esse impartite.

Art. 19.
Incompatibilità

Restano ferme le norme sull'incompatibilità emanate con il decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, articoli 91 e 92, ad eccezione di quelle relative alle incompatibilità riguardanti i docenti universitari a tempo pieno abrogate con l'art. 3 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

Non si applicano dette norme qualora il personale ispettivo direttivo e docente della scuola statale effettui le sue prestazioni nei corsi senza instaurare un rapporto di dipendenza o continuativo con l'ente gestore del corso stesso.

Titolo III
CORSISTI

Art. 20.
Doveri dei corsisti

I corsisti sono tenuti alla frequenza delle lezioni dell'area disciplinare e della didattica curricolare e delle attività della dimensione operativa e del tirocinio per complessive 650 ore annue al fine di acquisire la professionalità polivalente delineata nel capitolo della premessa intitolato «Profilo dell'insegnante specializzato».

Eccezionalmente, e in presenza di seri motivi che vanno documentati al direttore del corso, possono essere giustificate assenze fino ad un massimo di un quinto dell'orario di ciascuna delle singole discipline e delle 100 ore del tirocinio indiretto fermo restando l'obbligo dell'espletamento delle 150 ore del tirocinio diretto.

In esecuzione di quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 1986 alla voce «Norme particolari per allievi non vedenti» dei criteri normativi i corsisti ciechi e con residuo visivo non superiore ad un ventesimo possono essere dispensati a domanda dalla frequenza delle 50 ore annue del settore della minorazione uditiva delle 25 ore annue di tirocinio dirett con alunni audiolesi e delle 75 ore di tirocinio diretto con alunni handicappati psicofisici.

Dovranno pertanto frequentare complessivamente 500 ore annue così costituite:

350 ore dell'area disciplinare e della didattica curricolare;

almeno 25 ore di tirocinio diretto con alunni minorati della vista;

25 ore di tirocinio diretto con alunni pluriminorati;

100 ore annue della dimensione operativa e tirocinio indiretto.

Gli allievi sordomuti analogamente possono essere dispensati a domanda dalla frequenza delle 50 ore annue del settore della minorazione visiva, delle 25 ore annue di tirocinio diretto con alunni minorati della vista e delle 75 ore annue di tirocinio diretto con alunni handicappati psicofisici.

Conseguentemente per analogia a quanto stabilito nel decreto ministeriale citato al n. 8 dei criteri normativi i sordomuti che hanno conseguito il diploma di specializzazione polivalente potranno svolgere attività di sostegno, nella scuola comune materna e dell'obbligo, solo a favore di alunni sordomuti, con precedenza assoluta rispetto ad altri docenti specializzati, e con un solo alunno.

Restano ferme le norme relative all'insegnamento dei sordomuti nelle scuole speciali e nelle scuole secondarie comuni.

Art. 21.
Interruzione

Qualora un corsista sia impedito a proseguire nella frequenza da seri motivi sia durante le lezioni del 1° anno o al termine di esse, prima o dopo gli esami, sia durante le lezioni del secondo anno, o al termine di esse, prima degli esami o prima della discussione della tesi di diploma, il collegio dei docenti, ferma restando la validità degli esami sostenuti positivamente e certificati, delibera quali discipline ed attività il corsista dovrà seguire e per quale orario.

Ove il lasso di tempo intercorrente fra l'interruzione della frequenza e la ripresa sia, a giudizio del collegio dei docenti, eccessivo, per mantenere una contiinuità formativa per gli allievi abbiano sostenuto positivamente taluni o tutti gli esami o attività, lo stesso collegio potrà sottoporre detti corsisti ad un colloquio indicando preventivamente i contenuti disciplinari o le attività su cui prepararsi.

Art. 22.
Garanzia dei corsisti

Deve essere notificato all'allievo e comunicato al provveditorato agli studi competente ogni provvedimento di sospensione temporanea o definitiva dalla frequenza dovuta ai fatti previsti dal precedente articolo o a motivi disciplinari per infrazioni a norme espressamente previste nel regolamento interno del corso.

L'allievo può proporre ricorso al provveditore agli studi nei termini stabiliti dal regolamento interno.

Art. 23.
Cambio di sezione

Il cambio di sezione nell'ambito dello stesso corso, in base al titolo posseduto dagli interessati, è possibile su istanza da presentare al direttore del corso stesso, e sulla quale si deve pronunciare il collegio dei docenti.

Il cambio disposto della sezione deve essere notificato al provveditore agli studi e al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 24.
Passaggio ad altra sede di corso

Coloro che per giustificato motivo intendono passare ad altra sede di corso devono presentare domanda al direttore del corso che aspirano a frequentare.

Alla domanda deve essere allegato un attestato rilasciato dal direttore del corso di provenienza relativo alle presenze, alle attività svolte e agli esami sostenuti.

Il direttore deve presentare la richiesta al collegio dei docenti che, entro i limiti di disponibilità di posti e con la garanzia dell'effettivo completamento della frequenza di almeno 4/5 delle lezioni di ciascuna disciplina e dell'attività di tirocinio indiretto e fermo restando l'obbligo dell'espletamento delle 150 ore annue di tirocinio diretto, può esprimere parere favorevole.

Dopo questi adempimenti il direttore è tenuto a rivolgere formale richiesta al provveditore agli studi che esercita la vigilanza sul suo corso per la concessione del nulla osta che sarà comunicato al Ministero e ai direttori dei corsi.

Titolo IV

TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 25.
Riconversione di titoli monovalenti

Conservano validità per lo svolgimento della funzione direttiva, docente e di assistente educatore nelle rispettive scuole aventi particolari finalità i titoli di specializzazione monovalenti conseguiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 970/75 e delle leggi vigenti.

Conservano altresì validità, ai fini delle attività di sostegno nelle scuole comuni materna e dell'obbligo:

i titoli conseguiti ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1960, n. 1734;

i titoli conseguiti ai sensi degli articoli 13 e 15 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074;

i titoli conseguiti ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970;

i titoli conseguiti anteriormente al 1° ottobre 1976 purché posseduti da personale a tale data in servizio di ruolo o con supplenza annuale presso scuole o istituti speciali, ciò in forza dell'art. 8, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970/75;

i titoli conseguiti anteriormente al 1° ottobre 1976 in base ai quali i possessori sono risultati vincitori del primo concorso bandito successivamente a tale data, ciò sempre in forza dell'art. 8, ultimo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 970/75;

i titoli conseguiti anteriormente al 1° ottobre 1976 e quelli conseguiti successivamente, ma al termine di corsi autorizzati prima di tale data, in forza dei quali i possessori sono stati immessi in ruolo su posti di attività di sostegno ai sensi delle leggi n. 463/78, n. 270/82, n. 326/84, ciò per espresso disposto dell'art. 65 della legge n. 270/82, richiamato dalla legge n. 326/84.

Tutti i titoli monovalenti sopra indicati, validi per gli specifici posti di attività di sostegno nelle scuole comuni, debbono essere riconvetiti in titoli polivalenti gradualmente al fine dello svolgimento delle attività di sostegno a favore di tutti gli alunni handicappati nelle scuole comuni secondo le norme che seguono.

Qualora le richieste per la riconversione dei titoli monovalenti in polivalenti superino le 60 unità deve essere costituita una commissione per la formulazione di una graduatoria pubblica di ammissione sulla base dei titoli presentati.

Art. 26.
Riconversione di titoli monovalenti ad indirizzo per handicappati psicofisici

I possessori di detti titoli dovranno frequantare un'annualità di 450 ore così ripartite:

1) 100 ore per il settore della minorazione visiva secondo i programmi indicati nel decreto ministeriale del 24 aprile 1986 e nella tabella oraria ad esso allegata, sotto la colonna settore della minorazione visiva;

2) 100 ore per il settore della minorazione uditiva secondo i programmi indicati nel decreto ministeriale del 24 aprile 1986 e nella tabella oraria allegata, sotto la colonna «settore della minorazione uditiva»;

3) 100 ore di tirocinio indiretto e dimensione opecrativa di cui almeno 10 ore sulle problematiche degli alunni minorati della vista, 10 ore su quelle degli alunni minorati dell'udito e 10 ore su quelle degli alunni pluriminorati;

4) 150 ore di tirocinio indiretto di 50 ore con alunni minorati della vista, 50 ore con alunni minorati dell'udito e 50 ore con alunni pluriminorati.

Art. 27.

Riconversione di titoli monovalenti ad indirizzo per minorati della vista

I possessori di detti titoli dovranno frequentare un'annualità di 450 ore così ripartite:

1) 100 ore delle discipline caratterizzanti i problemi degli alunni handicappati psicofisici secondo il seguente prospetto:

a) 50 ore per l'area delle discipline pedagogiche, psicologiche e cliniche così ripartite:

15 ore di pedagogia e metodologia e didattica;

15 ore di psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione;

20 ore di clinica delle minorazioni e tecniche terapeutiche e riabilitative;

b) 50 ore per la didattica curricolare così ripartita:

20 ore di educazione psicomotoria ed espressiva (linguaggi non verbali);

15 ore di educazione logico-matematico;

15 ore di educazione linguistica;

2) 100 ore delle discipline caratterizzanti i problemi dei minorati dell'udito secondo i contenuti indicati dal decreto ministeriale del 24 aprile 1986 alla voce «Settore della minoranza uditiva»;

3) 100 ore di dimensione operative e di tirocinio indiretto, di cui almeno 10 ore sulle problematiche degli alunni minorati dell'udito e 10 ore su quelle degli alunni pluriminorati;

4) 150 ore di tirocinio diretto di cui:

50 ore con alunni minorati dell'udito;

50 ore con alunni pluriminorati;

50 ore con alunni handicappati psicofisici.

L'esame finale consiste in un colloquio orale sulle singole materie e attività seguite e nella discussione di una tesi scritta sull'esperienza di tirocinio ai sensi dell'art. 11 della presente ordinanza.

Art. 28.

Possessori di più titoli monovalenti

I possessori di due titoligmonovalenti ad indirizzo diverso ma per la stessa sezione dovranno frequentare un'annualità di 225 ore così ripartite:

a) 100 ore delle discipline riguardanti la problematica degli alunni handicappati per i quali si intende integrare la specializzazione;

b) 75 ore di tirocinio di cui:

50 con alunni per i quali si consegue il completamento della specializzazione;

25 con alunni pluriminorati;

c) 50 ore di dimensione operativa e tirocinio indiretto.

Art. 29.

Riconversione di titoli monovalenti ad indirizzo per minorati dell'udito

I possessori di detti titoli dovranno frequentare un'annualità di 450 ore così ripartite:

1) 100 ore delle discipline caratterizzanti le problematiche degli alunni handicappati psicofisici secondo il prospetto di cui all'articolo precedente;

2) 100 ore delle discipline caratterizzanti i problemi dei minorati della vista i contenuti indicati dal decreto ministeriale del 24 aprile 1986 alla voce «Settore della minorazione visiva»;

3) 100 ore di dimensione operativa e tirocinio indiretto di cui almento 10 ore sulle problematiche degli alunni minorati della vista e 10 ore su quelle degli alunni pluriminorati;

4) 150 ore di tirocinio diretto di cui:

50 ore con alunni minorati della vista;

50 ore con alunni pluriminorati;

50 ore con alunni handicappati psisofisici.

L'esame finale consiste in un colloquio orale sulle singole materie e attività seguite e nella discussione di una tesi scritta sull'esperienza di tirocinio ai sensi dell'art. 11 della presente ordinanza.

Art. 30.

Altre specializzazioni polivalenti per sezioni diverse

I possessori di titoli di specializzazione polivalente, che intendono conseguire altre specializzazioni per sezione diversa e che abbiano acquisito il titolo di studio che da diritto all'insegnamento nel corrispondente ordine di scuola, debbono frequentare un'annualità di corso:

1) 150 ore di tirocinio diretto nello stesso ordine di scuola per il quale intendono specializzarsi, di cui:

almeno 25 ore con alunni minorati della vista;

almeno 25 ore con alunni minorati dell'udito;

almeno 25 ore con alunni pluriminorati;

2) 100 ore di dimensione operativa e tirocinio indiretto di cui almeno 10 ore su ciascuna delle problematiche degli alunni handicappati sopra indicati.

Titolo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

Norma transitoria

I possessori di uno o due titoli di specializzazione monovalenti ad indirizzo diverso continueranno, se di ruolo, ad insegnare sui posti per attività di sostegno distinti per ciascuna delle tre tipologie attualmente previste; se aspiranti a supplenza, verranno inseriti nelle corrispondenti graduatorie speciali.

I possessori di titoli di specializzazione polivalente e i possessori di titoli monovalenti riconvertiti in polivalenti se di ruolo potranno svolgere attività di sostegno con qualunque alunno portatore di handicap; se aspiranti a supplenza verranno inseriti in tutte e tre le graduatorie speciali.

Con successivi provvedimenti verrà fissato il termine entro il quale tutti i titoli monovalenti dovranno essere riconvertiti in polivalenti.

In via eccezionale le scuole e istituti, autorizzati per l'anno scolastico 1985-86 ad organizzare annualità di corsi in base all'ordinanza ministeriale n. 288/85, potranno gestire limitatamente all'anno scolastico 1986-87, in alternativa ai nuovi corsi biennali uno o due corsi, dello

stesso indirizzo per cui sono attualmente autorizzati, da 225 ore ciascuno come distinte nell'art. 28, al fine di consentire la riconversione dei titoli monovalenti elencati nel precedente art. 25 in titoli polivalenti.

I corsi saranno svolti secondo le discipline ed attività approvate con il decreto ministeriale 24 aprile 1986 e con le modalità previste dalla presente ordinanza per lo svolgimento dei corsi polivalenti, e non potranno accogliere più di 60 allievi, selezionati secondo i criteri fissati dal precedente art. 25.

I due corsi iniziano rispettivamente il 30 settembre 1986 e il 20 febbraio 1987.

Quanti avranno conseguito durante il primo corso una seconda specializzazione monovalente ad indirizzo diverso per la stessa sezione potranno iscriversi nello stesso anno ad un secondo corso sempre ad indirizzo diverso e per la stessa sezione.

Conseguita la riconversione del diploma, l'interessato consegnerà al direttore del corso presso il quale ha completato la terza specializzazione gli originali dei due titoli monovalenti in suo possesso e riceverà l'originale del titolo polivalente.

Sarà cura del direttore del corso allegare agli atti del fascicolo personale dei corsisti i titoli monovalenti ricevuti e custodirli unitamente a tutti gli altri atti.

Quanti invece sono già in possesso di tre titoli monovalenti ad indirizzo diverso per la stessa sezione si rivolgeranno all'ufficio scolastico provinciale nel cui territorio essi risiedono per consegnare i tre titoli in loro possesso ed ottenere in sostituzione quello polivalente.

Art. 32.
Custodia dei documenti

Qualora un ente gestore autorizzato allo svolgimento dei corsi biennali in forza delle ordinanze ministeriali abrogate non svolga più corsi dovrà custodire presso la propria sede, senza limiti di tempo, tutta la documentazione relativa ai corsi svolti.

Qualora un ente gestore autorizzato sulla base delle ordinanze ministeriali abrogate, o in forza della presente cessi di esistere giuridicamente sarà cura del suo legale rappresentante trasmettere tutti gli atti relativi ai corsi svolti al provveditore agli studi competente per territorio che provvederà alla loro custodia.

Art. 33.
Norma finale

Sono abrogate le ordinanze ministeriali n. 307/77, n. 148/79, n. 255/81, n. 113/83, n. 94/84, n. 288/85 e le circolari applicative delle medesime, che rimangono in vigore limitatamente ai corsi attualmente in funzione e sino alla loro conclusione.

La presente ordinanza regola, in quanto applicabile, anche i corsi biennali di specializzazione direttamente gestiti dall'Amministrazine scolastica ai sensi dell'art. 14, nono comma della legge n. 270/82 che per altri aspetti sono regolati dalle circolari ministeriali del 14 gennaio 1983, n. 14, del 16 febbraio 1984, n. 68 e del 2 giugno 1985, n. 207.

Per quanto non previsto nella presente ordinanza di rinvia al decreto ministeriale del 24 aprile 1986.

Il Ministro: FALCUCCI

MODELLO DI DIPLOMA

(Per i corsi statali)
Ministero della Pubblica Istruzione

Provveditorato agli studi di

(Per i corsi non statali)
Ente (1) . . . .
Scuola (2) . . . .

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970;
Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1986;
Vista l'ordinanza ministeriale . . . . ;
Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517;
Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;
Visto il decreto ministeriale . . . . di autorizzazione;
Visto il processo verbale degli esami finali in data . . . .;

Si rilascia

al sig. nato a . . . .
il . . . . qualifica (3) . . . .

Diploma di specializzazione polivalente

per l'ordine di scuola (4) . . . . previsto dagli articoli 8, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, conseguito il con la votazione complessiva di . . . . trentesimi.

(Città) . . . . 19. . . . . . .

Il direttore del corso . . . .

Il provveditore agli studi . . . .

(1) Università, ente previsto per legge, enti locali o loro consorzi, enti pubblici o enti privati dotati di personalità giuridica.

(2) Indicare gli estremi della legge nazionale, regionale o provinciale se costituita con tale atto normativo; indicare gli estremi delle delibere degli enti locali o loro consorzi se costituita con tale atto normativo; indicare i dati relativi all'atto notarile e al decreto governativo o regionale di riconoscimento della personalità giuridica.

(3) Preside, direttore didattico, docente di scuola materna, docente di scuola elementare, docente di scuola secondaria e artistica dello Stato.

(4) Materna, elementare, secondaria, artistica dello Stato.

86A5049

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

PREZZO L. 1.200 (7651852) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c.m. 411200861770)